

Messaggio

numero

7654

data

3 aprile 2019

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Nuova Legge sui pompieri (LPomp)

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo per approvazione al Parlamento un progetto di nuova Legge sui pompieri, che andrà a sostituire l'attuale Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996 (LLI).

1. INTRODUZIONE

La lotta contro gli incendi, gli inquinamenti, i pericoli nucleari, biologici e chimici e gli eventi naturali (alluvioni, incendi boschivi e frane) richiede ed esige sempre più competenze, capacità tecniche e organizzative ai singoli corpi pompieri (CP) ed ai pompieri medesimi.

In Ticino l'organizzazione e la struttura del settore, basata prevalentemente sul volontariato, è sempre riuscita a far fronte adeguatamente a queste incombenze. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, è emersa la necessità di rivedere e potenziare le strutture esistenti al fine di:

- migliorare e ripensare il finanziamento dell'equipaggiamento e delle infrastrutture;
- garantire un aggiornamento tecnico costante;
- coordinare e migliorare l'attività di appoggio complementare dei pompieri ai Comuni;
- sopperire alla mancanza di tempo libero dei singoli pompieri da dedicare al corpo pompieri.

Nel corso dell'ultimo decennio in tutti i Cantoni si è assistito a importanti ristrutturazioni del settore. A livello federale si segnala la costituzione della Coordinazione svizzera dei pompieri, voluta dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, mentre a livello locale/comunale si assiste a ristrutturazioni come pure ad un riesame dei compiti tra gli enti attivi in questo ambito.

Da un punto di vista storico è doveroso sottolineare che in Ticino questo processo di cambiamento è iniziato a decorrere dalla metà degli anni novanta con l'adozione della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) del 5 febbraio 1996.

È seguito il cambiamento statutario della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP), che ha portato alla costituzione del Segretariato professionale agli inizi del 2000. Grazie alla nuova impostazione, e come risulta dalla nuova proposta di legge qui

in esame, la FCTCP svolge con attenzione e professionalità non solo i compiti di mera istruzione, ma si occupa nel contempo degli aspetti strategici, tecnici e di consulenza in caso di intervento, e ciò a beneficio dell'intera organizzazione pompieristica ticinese.

La competenza tecnica che le è stata riconosciuta in questo ambito permette non solo un intervento razionale e coordinato in caso di necessità, ma favorisce pure la definizione di regole e prassi condivise di prevenzione e di impiego su tutto il territorio cantonale, garantendo uno standard uniforme foriero di efficienza e di efficacia, a prescindere dalle peculiarità geografiche, demografiche, come pure dei vari gradi e indici di rischio.

Su mandato del Consiglio di Stato, la stessa FCTCP ha elaborato in data 23 giugno 2003 una proposta di riorganizzazione che contemplava i seguenti punti:

- la ridefinizione del numero dei corpi pompieri (CP), tenendo conto della loro ubicazione geografica e del loro ruolo specifico;
- l'integrazione dei CP di montagna nell'organizzazione generale dei pompieri;
- la professionalizzazione dei Centri di soccorso (CS) di importanza cantonale.

Questo concetto ha raccolto il consenso del Governo e anche di buona parte degli interessati, tant'è vero che nel giro di pochi anni si è passati da un centinaio di CP (135) a poche decine (36), ivi compresa l'integrazione dei CP di montagna. Il Centro di soccorso di Lugano inoltre si è dotato di una trentina di pompieri professionisti ed alcuni altri centri di soccorso hanno introdotto figure professionali a tempo pieno e/o parziale.

La riorganizzazione, salutata positivamente, ha evidenziato tuttavia la necessità di rivedere l'attuale assetto legislativo soprattutto per quanto concerne il finanziamento dell'intera struttura dei pompieri sul piano cantonale. E' con questo spirito che con risoluzione governativa n. 3038 del 6 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha costituito un apposito Gruppo di lavoro cui è stato affidato il compito di esaminare il rapporto della FCTCP allestito nel 2003, che affrontava appunto gli aspetti giuridici e finanziari riguardanti i pompieri quali partner di primo intervento, riconosciuti tali dalla Legge federale sulla Protezione della popolazione. Da una prima valutazione del rapporto è emersa la necessità di una profonda e radicale modifica dell'attuale LLI.

Senza voler rievocare nel dettaglio la cronistoria del percorso legislativo e le tappe che hanno contraddistinto il lavoro svolto da questo Gruppo di lavoro, ci limitiamo in questa sede a sottolineare che la bozza di nuova legge presentata con il relativo rapporto il 15 ottobre 2008 e sottoposta dal Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) in consultazione il 22 dicembre 2008 non trovò purtroppo il consenso e l'appoggio di tutti gli attori interessati. Il progetto di revisione fu pertanto accantonato.

Considerato tuttavia che era stata riconosciuta l'esigenza di rinnovare e migliorare l'attuale organizzazione e legislazione sui pompieri, come pure che era stato espresso l'auspicio che dall'esito della consultazione si cogliesse l'occasione per procedere con un ulteriore approfondimento ed affinamento del tema, il Consiglio di Stato con risoluzione governativa n. 906 del 2 marzo 2010 provvedeva a ricostituire il gruppo di lavoro.

Ritenuto che il finanziamento dell'organizzazione pompieristica fosse determinante per concretizzare gli obiettivi da tempo sul tappeto, con risoluzione governativa n. 3463 del 21 giugno 2011, il Consiglio di Stato ha conferito al sig. Michele Passardi - già Presidente della Commissione consultiva del Fondo incendi nella prima metà degli anni Novanta - il mandato di redigere uno specifico rapporto inerente un nuovo concetto di finanziamento

dell'intera organizzazione pompieristica ticinese. Tale rapporto è stato consegnato nel giugno 2012. Dopo approfondito esame dello stesso, l'Esecutivo cantonale, con risoluzione governativa n. 7321 del 21 dicembre 2012, ha nuovamente rinnovato il gruppo di lavoro, affidandogli il compito di riesaminarne e riprenderne le conclusioni e le raccomandazioni.

Sulla scorta degli approfondimenti effettuati dal gruppo di lavoro, il DFE ha posto in consultazione il 12 dicembre 2014 il progetto di nuova legge, accompagnato dal rapporto del gruppo di lavoro (vedi cap. IV). La procedura di consultazione ha permesso agli enti coinvolti di esprimere le loro osservazioni, in parte anche molto critiche, in merito al nuovo progetto di legge. È quindi stato necessario avviare un intenso lavoro di coordinamento tra le varie posizioni emerse, che, tramite gli approfondimenti del gruppo di lavoro rappresentativo dei diversi interessi del settore (dei Comuni, della FCTCP, degli assicuratori e degli uffici cantonali), ha infine permesso di giungere a un compromesso e quindi al presente messaggio, nel frattempo condiviso sia dalla Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni che da buona parte del mondo pompieristico cantonale. In risposta alla richiesta dei Comuni, il Consiglio di Stato ha conferito il mandato a un ulteriore gruppo di lavoro sempre rappresentativo dei vari interessi del settore di definire anticipatamente le principali disposizioni esecutive che preciseranno i nuovi principi contenuti nella legge (vedi cap. VI).

2. GLI ELEMENTI PORTANTI DELLA RIFORMA

Fra i temi oggetto della riforma presentata con questo messaggio, oltre al nuovo sistema di finanziamento che sarà ripreso nel capitolo successivo, vanno evidenziati:

- il mantenimento del principio secondo cui è il Comune a garantire il servizio pompieristico per cui l'ente locale resta il diretto responsabile della gestione e dell'operato dei corpi pompieri;
- la conferma del ruolo di coordinamento strategico e di controllo tecnico-finanziario del Cantone;
- la costituzione della Piattaforma finanziaria pompieri Ticino (PFPT);
- la conferma del ruolo prioritario del volontariato, ma con un'apertura verso il professionismo;
- il riconoscimento legale della Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri (FCTCP) con la definizione dei rispettivi compiti e competenze.

2.1 Il Comune quale attore fondamentale del settore

Ogni Comune non può disporre di un proprio corpo pompieri: è necessaria una collaborazione tra più Comuni al fine di disporre di una massa critica sufficiente a giustificare le infrastrutture, i mezzi e i relativi costi. L'attuale situazione raggruppa sulla base di una convenzione più Comuni attorno a un corpo pompieri, con uno degli enti locali che funge da polo responsabile della gestione nei confronti degli altri. Questa soluzione comporta che ogni comprensorio di Comuni convenzionati dovrebbe garantire tramite il proprio corpo pompieri i compiti affidati dalla legge.

Di fatto, invece, si è in presenza di una complementarietà operativa tra i corpi pompieri che hanno funzione di Centro di soccorso cantonale (Biasca, Bellinzona, Lugano, Locarno, Mendrisiotto) e i corpi pompieri che hanno una funzione intercomunale o locale (cat. B e cat. C) o i corpi C montagna. Ciò significa che i corpi pompieri di cat. B e cat. C devono, in

caso di eventi di una certa entità o tipo, richiedere l'aiuto dei Centri di soccorso. Attualmente i Comuni sede convenzionati non sono tuttavia chiamati a partecipare alle spese di questi Centri di soccorso e viceversa.

Pur ribadendo il ruolo centrale del Comune, con questo messaggio il Consiglio di Stato propone che tutti i Comuni siano convenzionati ad un comprensorio di riferimento per regolare nel dettaglio i rapporti di collaborazione reciproci. Per garantire il massimo coinvolgimento di tutti i Comuni, vi sarà l'opportunità di istituire una Commissione pompieri del comprensorio che fungerà quale organo politico di coordinamento.

Questa soluzione ha il vantaggio di garantire in caso effettivo un impiego più coordinato delle risorse pompieri esistenti nel comprensorio attribuito al Centro di soccorso e una maggiore stabilità della convenzione nel tempo. Si evidenzia che da un punto di vista finanziario, la decisione di prelievo di un eventuale procapite supplementare non sarà decisa necessariamente a livello di comprensorio, bensì potrà essere approvata anche, su base convenzionale, dai Comuni appartenenti al territorio di riferimento del singolo corpo pompieri (cfr. 3.1.1).

Questa soluzione permette di garantire anche in futuro l'autonomia dei corpi pompieri cat. B, cat. C e Cmont, in quanto la vigilanza sulla gestione di ogni singolo corpo rimane compito del rispettivo Comune sede (si veda al proposito anche l'articolo 6 cpv. 5 del progetto di nuova legge).

2.2 Il ruolo di coordinamento strategico e di controllo tecnico-finanziario del Cantone con la creazione della Coordinazione Pompieri Ticino

Il servizio pompieri deve essere assicurato su tutto il territorio cantonale secondo uno standard minimo. Oltre alla complementarietà tra corpi pompieri all'interno del comprensorio, è necessario assicurare una complementarietà tra le varie zone e un coordinamento con gli altri enti di soccorso, secondo quanto previsto dalla Legge sulla protezione della popolazione. Ciò impone che sul piano dell'istruzione e della dotazione di materiale e veicoli vi sia un minimo di coerenza e omogeneità sul piano cantonale, ma anche intercantonale e transfrontaliero.

Il Consiglio di Stato propone di costituire a questo scopo una commissione denominata Coordinazione Pompieri Ticino (CPT), in sostituzione dell'attuale Commissione Consultiva del Fondo Incendi (CCFI). Rispetto alla situazione attuale, questo nuovo organo non si limiterà a preavvisare le decisioni tecniche dei Dipartimenti, ma assumerà un vero e proprio ruolo strategico, con il compito di pianificare e verificare in modo permanente la struttura organizzativa dei pompieri a livello cantonale, definendo i compiti, le competenze e la dotazione di base e specifica dei singoli corpi pompieri in funzione dello standard minimo fissato nella pianificazione.

Il Cantone, per il tramite dell'Ufficio della difesa contro gli incendi (UDCI) e della Coordinazione Pompieri Ticino, continuerà evidentemente a assumere il suo ruolo di gestione coordinata delle risorse finanziarie a favore dei pompieri, ruolo che assumerà ancora maggiore importanza visto che nella Piattaforma confluiranno non solo i contributi versati dalle Compagnie d'assicurazione, ma anche tutte le altre risorse che concorrono al finanziamento dell'organizzazione pompieristica cantonale (riservato l'ambito della difesa ABC di cui si dirà in seguito). Tramite queste due entità - Ufficio della difesa contro gli incendi DFE e Coordinazione Pompieri Ticino - il Cantone continuerà quindi a vigilare sull'allocazione delle risorse disponibili, ad allestire il piano degli investimenti e ad approvare il concetto dell'istruzione cantonale.

2.3 La costituzione della Piattaforma finanziaria pompieri Ticino

L'attuale situazione non permette di avere una visione completa sull'impiego delle risorse finanziarie e dei flussi che ne derivano. Il finanziamento dell'organizzazione pompieristica è infatti garantito da più fonti, che allo stato attuale non sono adeguatamente coordinate:

- il finanziamento delle Compagnie d'assicurazione. Lo stesso confluisce nel Fondo incendi gestito dall'Ufficio della difesa contro gli incendi del DFE e copre le seguenti spese: acquisto veicoli, materiale, equipaggiamento, istruzione di base, indennità d'intervento, manutenzione straordinaria dei veicoli e del materiale, infrastruttura di mobilitazione e di allarme, costi del personale dell'Ufficio della difesa contro gli incendi e i costi di funzionamento del Segretariato professionale della FCTCP;
- il finanziamento dei Comuni. Lo stanziamento dei fondi avviene da parte dei Municipi dei Comuni sede dei corpi pompieri e copre la logistica, l'istruzione corrente, l'amministrazione del corpo, la manutenzione ordinaria (tenuto conto delle indennità versate dal Fondo incendi in base allo specifico decreto esecutivo), i picchetti, la gestione e l'organizzazione di allarme del corpo pompieri;
- il finanziamento del Cantone. Si tratta in particolare delle risorse messe a disposizione nell'ambito dei compiti attribuiti a due settori specifici del Dipartimento del territorio. Da un lato, attraverso la convenzione ABC, la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, copre le spese relative all'istruzione chimica, all'indennizzo forfetario ai corpi pompieri per la manutenzione ordinaria e logistica, il contributo alla FCTCP, le indennità per istruzione di base, la manutenzione ordinaria e la sostituzione delle attrezzature, la manutenzione straordinaria e gli interventi chimici e inquinamenti. Come sarà spiegato successivamente questo ambito continuerà ad essere gestito direttamente dal Dipartimento del territorio. Dall'altro, la Sezione forestale copre tutte le spese relative all'istruzione cantonale dei pompieri di montagna e i corsi specialistici in ambito incendi di bosco e il 70% del costo di tutto l'equipaggiamento personale e di corpo, come pure i mezzi e le attrezzature per i CP di montagna e le sezioni. La Sezione forestale mette a disposizione il personale necessario a gestire la tematica dal punto di vista strategico, organizzativo e formativo, dalla prevenzione fino alla consulenza durante gli eventi. La Sezione forestale garantisce inoltre la copertura delle spese degli interventi di lotta agli incendi di bosco che eccedono annualmente i CHF 500'000.- (i primi CHF 500'000.- sono coperti dal fondo incendi);
- il finanziamento della Confederazione. Questo copre:
 - la chimica e gli idrocarburi sulle strade nazionali (incassate direttamente dal Cantone) ed è regolato secondo le disposizioni del Concetto di difesa ABC;
 - gli interventi per incendi e per il soccorso stradale, sempre sulle strade nazionali;
 - le prestazioni relative all'Ordinanza sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OMD) e altri sussidi forfetari della Confederazione. Questi introiti sono attualmente versati al Cantone e ridistribuiti a favore dei Corpi pompieri nell'ambito del finanziamento complessivo garantito dal Dipartimento del territorio.

Le risorse vengono in questo caso ridistribuite ai singoli Centri di soccorso in base a una chiave di riparto specifica.

Obiettivo della nuova Legge qui proposta è quello di meglio coordinare queste risorse, istituendo una Piattaforma Finanziaria Pompieri Ticino (PFPT), capace di dare maggiore chiarezza ai flussi finanziari. La proposta è quella di far convergere in questa Piattaforma tutti i contributi indicati sopra, ad eccezione di quelli oggetto di convenzioni e attività

specifiche dei singoli corpi pompieri, lasciando la competenza al Dipartimento del territorio per quanto concerne l'implementazione e il finanziamento del concetto ABC. Questa piattaforma permetterà di ridistribuire ai singoli corpi pompieri le risorse sulla base di contratti di prestazione che definiranno nel dettaglio i compiti e il relativo budget globale di gestione.

2.4 Priorità al volontariato, ma senza escludere il professionismo

Il settore pompieristico cantonale si basa e dovrà basarsi anche in futuro sul volontariato. Tenuto conto dell'evoluzione degli ultimi anni, dove alcuni centri di soccorso, in particolare quello di Lugano, hanno dovuto inserire delle figure professionistiche all'interno dei corpi e contano già quindi alcune decine di professionisti, la nuova legge vuole garantire ai Centri di soccorso cantonale (cat. A) la possibilità di impiegare personale professionista. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria dei Comuni che gestiscono corpi di categoria B, anche a quest'ultimi viene concessa la facoltà di impiegare personale dipendente e/o professionista.

2.5 Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri

Il nuovo assetto legislativo conferisce una legittimità propria alla FCTCP demandandole sia compiti consultivi sia compiti operativi. Con il riconoscimento legale della FCTCP si ritiene opportuno definire l'interlocutore rappresentante dei pompieri nei confronti dei Comuni, del Cantone e delle altre istanze nell'ambito della protezione della popolazione. Ricordiamo che la Federazione è stata, sin dalla sua costituzione nel 1940, riconosciuta dal Cantone con questo ruolo.

3. IL NUOVO MODELLO DI FINANZIAMENTO

Il nuovo modello di finanziamento proposto con questo messaggio riprende sostanzialmente le riflessioni e le proposte formulate dal "Rapporto Passardi" con alcuni adattamenti che hanno tenuto conto delle osservazioni puntuali espresse in particolare dalla FCTCP. Questo modello permette infatti di conciliare le esigenze di chiarezza e di far partecipare tutti i Comuni al finanziamento del servizio pompieristico, mantenendo la necessaria autonomia comunale in ambito organizzativo.

I quesiti principali dal profilo finanziario sono prevalentemente connessi alla verifica del costo procapite a carico dei Comuni, rispettivamente alla valutazione a sapere se la nuova legge consideri adeguatamente i diversi livelli di competenza e di responsabilità, garantendo nel contempo il rispetto di una gestione del compito secondo criteri di efficienza e di efficacia sull'insieme del territorio cantonale.

È doveroso premettere che l'analisi effettuata si fonda sull'attuale assetto organizzativo che rimane di principio invariato. Le valutazioni finanziarie contenute in questo capitolo considerano per contro la situazione ad oggi; questa situazione potrà evidentemente evolvere in futuro, tenuto conto dell'evoluzione delle fonti di entrata.

Di seguito, indichiamo le modalità di gestione delle risorse che concorrono al finanziamento dei pompieri e la loro suddivisione tra i vari Comuni che ospitano dei corpi pompieri, così come previsto dal nuovo modello.

3.1 Le fonti che alimentano la Piattaforma Finanziaria Pompieri Ticino

Riprendendo uno dei concetti espressi nel capitolo precedente, tutte le fonti di entrata confluiranno, secondo il presente progetto e contrariamente alla situazione attuale, in un unico fondo, che comprende:

- i contributi comunali;
- i contributi delle Compagni d'assicurazione;
- i contributi cantonali;
- i contributi federali;
- i recuperi per costi di intervento.

A questo principio, fa eccezione il finanziamento per le attività dei corpi relativi alla difesa in ambito atomico, biologico e chimico (ABC), che continuerà ad essere condotto direttamente per il tramite del Dipartimento del territorio, considerato il suo carattere specialistico e limitato ai centri di difesa cantonali ABC designati.

3.1.1 I contributi comunali

Il responsabile primario per competenza e di riflesso per oneri finanziari nel contesto dell'organizzazione pompieristica cantonale rimane il Comune. Il Cantone avrà dunque un ruolo sussidiario. L'attribuzione di questo compito di gestione ai Comuni impone forzatamente l'adozione di un sistema perequativo, poiché il livello di prontezza di base (differenziato secondo la categoria di appartenenza) richiesto è uguale per tutti, mentre le risorse finanziarie a disposizione evidentemente non lo sono.

Per la parte di competenza comunale il modello proposto prevede i seguenti contributi:

- *il contributo basato su un procapite di base*

Il modello prevede il prelievo di un procapite di base per tutti i Comuni, indipendentemente dalla loro forza finanziaria, e calcolato in base alla popolazione residente permanente secondo i dati dell'Ufficio di statistica cantonale (USTAT). Il procapite dovrebbe assestarsi inizialmente a CHF 10.-, per un valore di circa 3.54 milioni di franchi;

- *il contributo basato su un criterio perequativo (quota di perequazione)*

Questa quota, prelevata in aggiunta al procapite base versato dai Comuni, tiene conto delle oggettive differenze riscontrate a livello di comprensorio. Ha valenza perequativa in quanto proporzionale al gettito dell'imposta immobiliare comunale.

Inizialmente questa quota dovrebbe essere fissata all'8% dell'imposta immobiliare comunale, che, tenuto conto dei recenti aggiornamenti dei valori di stima, potrebbe generare un contributo di circa 4.92 milioni di franchi.

È evidente che ai Comuni con un parco immobiliare importante, corrisponderà un'altrettanta struttura/organizzazione pompieristica per gestire i rischi che ne derivano. In questo senso la quota di perequazione può essere letta come una quota proporzionale al volume dei valori da proteggere;

- *il contributo (eventuale) basato su un procapite supplementare*

Se necessario, i Comuni potranno procedere con un prelievo di un procapite ulteriore a copertura di maggiori spese non coperte dalla PFPT. Tale esigenza dipende dagli standard qualitativi adottati dai singoli corpi pompieri ed è lasciata all'apprezzamento e alla disponibilità finanziaria e quindi alla scelta autonoma dei Comuni. Questa possibilità non si materializzerà necessariamente in un prelievo supplementare uniforme a livello di comprensorio con il coinvolgimento di tutti i Comuni convenzionati ai diversi corpi pompieri. Al fine di salvaguardare l'autonomia decisionale e finanziaria degli enti locali,

la possibilità di decretare il prelievo supplementare è infatti conferita al territorio di riferimento del singolo corpo pompieri. Da un punto di vista prettamente formale, la facoltà di prelevare un contributo supplementare legata al territorio di riferimento del singolo corpo pompieri dovrà essere concretizzata e precisata in una specifica convenzione tra i Comuni del medesimo comprensorio oppure proposta in seno alla Commissione pompieri del comprensorio, se costituita. Questa impostazione, oltre a garantire l'autonomia finanziaria e decisionale dei Comuni, permetterà di evitare che gli stessi siano chiamati, contrariamente ai loro intendimenti, a dover finanziare giocoforza standard qualitativi non condivisi per l'intero comprensorio.

3.1.2 Il contributo delle compagnie d'assicurazione

Come oggi, l'Associazione svizzera degli assicuratori (ASA) contribuirà in modo determinante al finanziamento dell'organizzazione pompieristica versando nella Piattaforma sovvenzioni pari a cts. 5 per ogni 1000 fr. di valore immobiliare assicurato, a cui si aggiunge una sovvenzione straordinaria, già attualmente riconosciuta pari a CHF 400'000.-. L'ammontare complessivo del contributo delle assicurazioni è oggi valutato a circa CHF 8.9 mio.

3.1.3 I contributi cantonali

Il modello prevede un nuovo contributo cantonale forfetario di CHF 0.3 mio a copertura parziale dei compiti amministrativi assunti dall'Ufficio della difesa contro gli incendi e dal Segretariato professionale della FCTCP.

Viene inoltre mantenuto l'attuale finanziamento del 70% dei costi legati all'acquisto di equipaggiamento e veicoli per i CP e le sezioni di montagna, considerato che i boschi non sono un oggetto assicurabile e di conseguenza non producono un introito per la Piattaforma. Bisogna comunque ricordare che in Ticino il 39% dei boschi svolge una protezione diretta alle abitazioni di 64'000 persone, a 92 km di linee ferroviarie, a 44 km di strade nazionali e a 533 km di strade cantonali e un ulteriore 40% svolge una protezione indiretta (Piano forestale cantonale, 2007). La lotta agli incendi di bosco è quindi di vitale importanza per il mantenimento del bosco di protezione quale bene di interesse pubblico generale e per un gran numero di oggetti assicurati.

Relativamente al contributo per gli incendi di bosco (CHF 300'000.-) si evidenzia che l'impegno finanziario del Cantone andrà in parte a carico della gestione corrente e in parte sotto forma di investimento, il quale potrà beneficiare di sussidi forestali federali. Il contributo sarà naturalmente commisurato al reale investimento nel settore specifico a garanzia del settore di attività.

Il Cantone continuerà ad assumere direttamente i costi corrispondenti al personale in servizio a supporto tecnico, amministrativo e di consulenza del settore pompieri presso la Sezione forestale (SF). Esso coprirà infine i costi variabili non recuperabili per gli interventi in caso di incendio di bosco.

Il futuro assetto legislativo non prevede modifiche per quanto concerne la presa a carico delle spese relative agli incendi di bosco. Il contributo cantonale continuerà in questo senso a essere versato quando gli oneri d'intervento annuali superano i CHF 500'000.-. Eventuali rimborsi/recuperi confluiranno nella PFPT in proporzione a quanto assunto dal Cantone, rispettivamente dalla Piattaforma.

Per quanto concerne i rapporti finanziari nell'ambito della difesa in ambito atomico, biologico e chimico (ABC), i contributi cantonali per l'attività dei centri chimici cantonali, dei centri di soccorso cantonali e dei corpi pompieri di categoria B, non confluiranno nella Piattaforma finanziaria.

Confluiranno unicamente CHF 0.12 mio, attualmente versati dal Dipartimento del territorio al fondo incendi quale partecipazione annuale per l'istruzione di base e l'utilizzo dell'equipaggiamento fornito dal fondo e impiegato anche per le attività (formazione e interventi) nell'ambito della difesa ABC.

3.1.4 I contributi federali

Sono contributi riconosciuti ad es. dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) quale finanziamento degli investimenti (CHF 0.4 mio) e dalle FFS in applicazione dell'Ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OMD; CHF 0.03 mio). I contributi per l'ambito chimico non confluiranno nella Piattaforma coerentemente con quanto previsto nel capitolo 3.1.

Rileviamo che la Confederazione versa anche contributi per delle prestazioni speciali che esulano dal contratto di prestazione base, essendo attribuiti direttamente ai singoli Corpi pompieri sulla base di specifici contratti di prestazione e, se necessario, coordinati dalla Coordinazione pompieri Ticino (CPT), rispettivamente dalla FCTCP. Questi contributi non confluiscono nella piattaforma finanziaria e sono versati direttamente dalla Confederazione ai corpi pompieri coinvolti.

3.1.5 I recuperi per costi di intervento

Si prevede che i costi di intervento, determinati sulla base dei rapporti di intervento e verificati dall'istanza cantonale (CPT) secondo costi standard stabiliti da una direttiva cantonale, vengano integralmente pagati ai singoli CP che hanno svolto l'intervento.

I costi ed i ricavi connessi con gli interventi dei corpi sono quindi coperti nella misura in cui le tariffe saranno definite in modo tale da coprire i costi diretti (esclusi quindi ad esempio gli ammortamenti su veicoli ed attrezzature già finanziate tramite la PFPT). Ad eccezione di incendi e/o allagamenti di beni immobili assicurati, legati ai danni della natura e/o allo stato di necessità, lo Stato recupera le summenzionate spese sostenute a favore delle persone alle quali è stato prestato intervento o del richiedente.

Solo una parte di questi costi possono però essere recuperati. Sulla base delle informazioni attuali, questi ultimi corrispondono in media a circa CHF 0.55 mio, a fronte di costi per interventi di circa CHF 2.0 mio (di cui circa CHF 0.5 per incendi boschivi).

Questa valutazione non comprende i costi di intervento per inquinamento intenzionale e/o per negligenza poiché assunti direttamente dal Dipartimento del territorio, il quale procede in seguito e autonomamente al recupero degli stessi nei confronti del perturbatore, se identificato.

3.1.6 Sintesi delle fonti di finanziamento

Tenuto conto di quanto precede, riassumiamo nella tabella che segue le risorse che confluiranno nella Piattaforma.

FINANZIAMENTO ORGANIZZAZIONE POMPIERI	<i>CHF Mio</i>
3.1.1. Contributo dei Comuni in base a un prelievo procapite	3.54
3.1.1. Contributo dei Comuni in base a un prelievo perequativo	4.92
3.1.2. Contributo degli assicuratori	8.90
3.1.3. Contributo cantonale per l'Amministrazione	0.30
3.1.3. Contributo cantonale SPAAS per istruzione base ed equipaggiamento	0.12
3.1.3. Partecipazione incendi di bosco (formazione + equipag. + invest.)	0.30
3.1.4 Contributo federale USTRA per investimenti	0.40
3.1.4 Contributo federale FFS / OMD parte fuoco	0.03
3.1.5. Recupero costi di intervento	0.55
Contributi totali	19.06

Il contributo cantonale per gli incendi di bosco è comprensivo del sussidio forestale federale riconosciuto per gli investimenti a favore della tutela del bosco di protezione.

3.2 La ripartizione delle risorse della Piattaforma finanziaria

3.2.1 Finanziamento dei compiti generali e degli investimenti

Le risorse che confluiscono nella PFPT verranno riversate ai corpi pompieri sulla base di specifici contratti di prestazione, riservata una parte destinata al finanziamento:

- dei costi di intervento, valutati in media annua a CHF 2.0 mio (CHF 1.5 mio per “eventi urbani” e CHF 0.5 mio per “incendi boschivi”);
- dei costi di amministrazione e di gestione della PFPT assunti dall'Ufficio della difesa contro gli incendi (UDCI; CHF 0.21 mio) e del Segretariato della FCTCP, che oggi beneficia di un contratto di prestazione per un valore di CHF 0.6 mio; queste valutazioni relative ai costi sono indicative e potrebbero anche conoscere degli adattamenti a seconda dei bisogni accertati di questi due servizi. I costi relativi al personale presso la Sezione forestale (SF) continueranno per contro ad essere a carico del Cantone;
- dei costi di formazione e gestione del personale attraverso la stipula di un contratto di prestazione con la Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri; questi costi sono valutati a CHF 1.65 mio;
- degli investimenti per veicoli e attrezzature, valutati in media pluriennale a circa CHF 1.60 mio;
- del finanziamento della Centrale cantonale di allarme ufficiale 118, oggi pari a CHF 0.55 mio.
- dei costi legati alla manutenzione straordinaria dei veicoli, valutati a circa 0.8 milioni di franchi in media annuale.

3.2.2 Ripartizione del finanziamento residuo tra i corpi pompieri

L'importo netto delle risorse finanziarie a disposizione della Piattaforma verrà utilizzato per garantire il finanziamento dei compiti assunti dai corpi pompieri. Un contributo di 0.3 milioni di franchi sarà versato quale partecipazione per la gestione corrente di materiale ed

equipaggiamento dedicato agli incendi di bosco e, su presentazione di un progetto forestale, come partecipazione agli investimenti (vedi pto. 3.1.3).

L'importo residuo verrà utilizzato a favore dei cinque comprensori secondo la seguente chiave di riparto:

- il 40% dell'importo residuo sarà distribuito in ragione di 1/5 ciascuno per ogni comprensorio (contributo fisso);
- il 60% in ragione di un indice di rischio, variabile. Questo indice intende tenere conto della concentrazione di elementi (territorio, sostanza immobiliare, popolazione, posti di lavoro) legati a un potenziale di rischio, quindi del patrimonio da salvaguardare.

All'interno dei comprensori una quota di questo finanziamento dovrà essere riservata ai corpi di categoria B, C e Cmont. A questi corpi saranno corrisposti degli importi forfetari differenti a seconda della categoria di appartenenza.

3.2.3 Sintesi della ripartizione delle risorse della Piattaforma

Nella tabella che segue indichiamo come saranno ventilate le risorse a disposizione della Piattaforma finanziaria pompieri Ticino, secondo le più attuali informazioni a disposizione.

RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO	<i>CHF Mio</i>
3.2.1. Costi di intervento "urbani"	1.50
3.2.1. Costi di intervento "incendi boschivi"	0.50
3.2.1. Copertura costi amministrativi Ufficio incendi	0.21
3.2.1. Contributo alla FCTCP	0.60
3.2.1. Formazione: contratto prestazione con FCTCP	1.65
3.2.1. Investimenti	1.60
3.2.1. Finanziamento CeCal 118	0.55
3.2.1. Manutenzione straordinaria	0.80
Totale compiti generali e degli investimenti	7.41
3.2.2. Partecipazione incendi di bosco	0.30
3.2.2. Contributi ai singoli comprensori	11.35

3.3 Dotazione finanziaria e ripartizione della stessa

In base agli approfondimenti contenuti nel "Rapporto Passardi", attualizzato tenuto conto delle più recenti informazioni a disposizione e ad alcuni adattamenti successivi, è possibile quantificare a circa CHF 19.06 mio le risorse a disposizione del settore pompieristico cantonale. Questo importo costituisce quindi la disponibilità finanziaria totale, in parte impiegata per specifici compiti (CHF 7.41 mio; vedi 3.2.1), in parte per gli incendi di bosco (0.3 milioni di franchi) e per il resto per il finanziamento dei singoli corpi tramite mandato di prestazione (CHF 11.35 mio, vedi 3.2.2).

Il modello prevede una prima suddivisione del finanziamento a favore dei corpi pompieri tra comprensori: la suddivisione in base al rischio è effettuata in base a una chiave di riparto che sarà formalizzata nel regolamento. Ad ognuno di essi, secondo quanto indicato sopra (vedi capitolo 3.2.2), saranno destinate le seguenti risorse.

	Contributo fisso 40%	Secondo rischio 60%	Totale
Lugano	908'000.-	2'724'000.-	3'632'000.-
Mendrisiotto	908'000.-	953'400.-	1'861'400.-
Bellinzona	908'000.-	1'021'500.-	1'929'500.-
Locarno	908'000.-	1'430'100.-	2'338'100.-
Biasca	908'000.-	681'000.-	1'589'000.-
Totale	4'540'000.-	6'810'000.-	11'350'000.-

L'importo indicato nella tabella è il contributo complessivo stabilito per ogni comprensorio, che sarà poi suddiviso tra i vari corpi appartenenti al comprensorio in base a una specifica convenzione o accordo tra i comuni sede.

Il "Rapporto Passardi", sulla base di indicazioni quantificate in collaborazione con la FCTCP, ha così stimato i contributi forfetari necessari per coprire in media annua le necessità e i compiti delle singole categorie di corpi pompieri:

CP di categoria B (centri di soccorso regionali)	CHF 130'000.-
CP di categoria C (corpi pompieri di supporto locale)	CHF 40'000.-
CP di categoria Cmont e sezioni	CHF 40'000.-

Dall'importo globale annuo attribuito al comprensorio andranno quindi dedotti gli importi destinati al finanziamento dei CP cat. B, CP cat. C e CP cat. Cmont e sezioni. Rileviamo che all'interno del comprensorio potranno comunque essere concordate delle ripartizioni diverse del contributo complessivo in funzione delle singole peculiarità riscontrabili sul territorio.

L'importo residuo così ottenuto rappresenta il montante disponibile per il finanziamento del centro di soccorso del singolo comprensorio. Con tale importo viene di conseguenza finanziato il contratto di prestazione del centro di soccorso del comprensorio.

3.4 Schema riassuntivo delle risorse e del loro impiego a favore dell'organizzazione pompieristica cantonale

In base a quanto precede possiamo così riassumere il nuovo modello di finanziamento e quindi le risorse a favore dell'organizzazione pompieristica cantonale e il loro impiego.

FINANZIAMENTO	<i>CHF</i> <i>Mio</i>	SPESE	<i>CHF</i> <i>Mio</i>
Contributo comunale procapite	3.54	Costi di intervento "urbano"	-1.50
Contributo comunale perequativo	4.92	Costi di intervento "inc. bosco"	-0.50
Contributo assicuratori	8.90	Costi amm. Cantone UDCI	-0.21
Contributo cantonale: amministrazione	0.30	Contributo alla FCTCP	-0.60
Contributo cantonale SPAAS	0.12	Formazione	-1.65
Partecipazione incendi bosco	0.30	Investimenti	-1.60
Contributi federali (USTRA/OMD)	0.43	Manutenzione straordinaria	-0.80
Recupero costi d'intervento	0.55	CeCal118	-0.55
Contributi totali	19.06	Costi totali	-7.41
DISPONIBILITÀ NETTA	<u>11.65</u>		
Partecipazione incendi di bosco	<u>-0.30</u>		

RESIDUO DA RIPARTIRE	11.35	<i>da ripartire ai 5 comprensori tramite contratti di prestazione tra il Cantone e i corpi pompieri:</i>
CSC cat. A, 5x	CHF 8.64	Differenziata
CP cat. B, 15x	CHF 1.95	CHF 130'000/CP (importo base)
CP cat. C, 6x	CHF 0.24	CHF 40'000/CP (importo base)
CP cat. Cmont o sezioni, 13x	CHF 0.52	CHF 40'000/CP (importo base)

3.5 Ulteriori elementi relativi all'apporto degli assicuratori

Relativamente all'apporto finanziario garantito dagli enti assicurativi, il "Rapporto Passardi" ha evidenziato due aspetti che, sebbene non siano stati approfonditi dal gruppo di lavoro e quindi non siano oggetto di proposte nel presente messaggio, meritano alcune osservazioni in ottica futura. Questi temi potranno essere approfonditi anche dopo l'adozione del presente progetto di legge e richiederanno delle negoziazioni con le associazioni degli assicuratori. Il fatto di non definire questi aspetti già in questa sede non preclude quindi l'avallo del progetto di legge proposto.

3.5.1 Introduzione dell'obbligo assicurativo contro il rischio incendio

In Ticino la copertura assicurativa in questo ambito è facoltativa, per cui non tutti i proprietari contribuiscono al finanziamento, pur beneficiando del servizio in caso di incendio (immobili privati e immobili pubblici/amministrativi). Il "vuoto contributivo" causato da questi proprietari, oltre a ridurre il budget totale a disposizione dell'organizzazione pompieristica cantonale (a parità delle altre fonti di finanziamento), può essere considerato come iniquo nella misura in cui - pur senza partecipare al finanziamento - i proprietari di questi stabili beneficiano delle (potenziali) prestazioni dei pompieri. L'introduzione dell'obbligatorietà assicurativa aumenterebbe quindi la base sulla quale viene prelevato lo 0.05 ‰ del valore immobiliare assicurato.

3.5.2 Presa a carico da parte degli assicuratori dei costi per interventi di spegnimento

Per i beni immobili, attualmente i costi di spegnimento sono assunti dal Fondo incendi. Questa prassi, che deriva dall'art. 15 dell'attuale LLI, non prevede alcuna differenza tra beni immobili assicurati e beni immobili non assicurati ("¹Lo Stato assume le spese per lo spegnimento di incendi e per gli interventi in stato di necessità (...). ²In caso d'incendio intenzionale o colposo, si procede al recupero delle spese dal responsabile, adeguando la richiesta alle concrete condizioni oggettive e soggettive") è stata messa in discussione dal "Rapporto Passardi" per due ragioni.

Da un lato, questo modo di procedere pone di fatto a carico dei soli proprietari assicurati contro gli incendi i costi degli interventi di spegnimento anche degli incendi su immobili non assicurati. Dall'altro il contributo degli assicuratori dovrebbe coprire unicamente i compiti di prevenzione degli incendi (logistica/equipaggiamento/formazione) e non le indennità di spegnimento dei singoli interventi.

Secondo il rapporto si tratterebbe quindi di chiarire che il contributo degli assicuratori è destinato unicamente alla prevenzione degli incendi (prevenzione che riduce i danni conseguenti a carico delle compagnie d'assicurazione in caso di evento, ciò che giustifica la loro contribuzione), mentre le spese di intervento devono essere fatturate separatamente ai beneficiari della prestazione (e se del caso poi essere coperti dai relativi rimborsi assicurativi). La risoluzione di questa problematica richiede un approfondimento

specifico e l'avvio di una negoziazione con gli assicuratori, che esula dal contesto di questo messaggio.

Ciò detto, la nuova legge dà una risposta concreta alla possibilità di recupero delle spese sugli oggetti immobili non assicurati (cfr. nuovo articolo 12).

4. ESITO DELLA CONSULTAZIONE

In data 12 dicembre 2014 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha dato avvio alla seconda procedura di consultazione inerente la nuova Legge sui pompieri in sostituzione dell'attuale Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura.

Prima di entrare nel merito dei riscontri ottenuti, è doveroso sottolineare che, nell'intento di allargare il consenso e permettere ai Comuni, perno dell'intera organizzazione pompieristica cantonale, di prendere anticipatamente visione del nuovo progetto, il Governo già in data 14 ottobre 2014 ha sottoposto per un primo esame il progetto di nuova legge alla Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. Il progetto è stato discusso in occasione dell'incontro della Piattaforma del 26 novembre 2014. Sebbene da un primo esame i rappresentanti degli enti locali (ACT) abbiano salutato positivamente la modifica legislativa, la Piattaforma ha auspicato che la consultazione venisse estesa a tutti i Comuni sede dei corpi pompieri con l'impegno, da parte di questi ultimi, di raccogliere e farsi interpreti anche degli avvisi dei Comuni da loro serviti, evitando tuttavia di intavolare una nuova procedura di consultazione generale.

Dando seguito a quanto concordato, il DFE ha sottoposto alla FCTCP ed ai Comuni interessati il progetto di legge e anche un documento nel quale erano già indicate a grandi linee le principali modifiche a livello di regolamento di applicazione. Al fine di far confluire le osservazioni/risposte sui punti cardine della modifica legislativa, il Dipartimento ha sottoposto in particolare all'esame degli enti preposti i seguenti temi:

- 1) *le funzioni, i ruoli e le competenze dei vari attori (Comuni, Cantone, FCTCP, Assicuratori);*
- 2) *il primato del volontariato, sostenuto da una parziale professionalizzazione;*
- 3) *la regolamentazione delle responsabilità, dei compiti e delle risorse finanziarie attraverso dei contratti di prestazione e delle convenzioni;*
- 4) *il nuovo modello di finanziamento.*

Entro i termini indicati sono giunte al Dipartimento le prese di posizione dei Comuni consultati i quali, a larga maggioranza e basandosi su una presa di posizione della FCTCP, hanno sollevato specifiche critiche inerenti i punti cardine del nuovo assetto legislativo. L'esito della consultazione è stato pertanto giudicato negativo da parte del Dipartimento in quanto, nonostante un'apparente condivisione dei principi, il nuovo progetto è stato avversato nel merito e nella sostanza. Forti critiche sono in particolare state espresse a causa:

- di un presunto rischio di perdita di controllo e autonomia da parte dei Comuni. Attualmente sono i Comuni a finanziare i propri corpi. Con la nuova impostazione, alcuni di loro hanno sottolineato il serio rischio che gli stessi siano chiamati a finanziare la Piattaforma, senza sapere se quanto verrà loro rifiuto tramite i contratti di prestazione sarà sufficiente per supportare ancora finanziariamente i rispettivi corpi. È inoltre stato

segnalato il pericolo che alcuni Comuni siano chiamati unicamente alla cassa senza tuttavia poter partecipare al gremio decisionale;

- di un'insufficiente dotazione finanziaria, in particolare riferita all'apporto degli assicuratori, ritenuto insufficiente, a fronte dei costi che l'intero apparato pompieristico genera per garantire un servizio efficiente ed efficace. Un maggior contributo finanziario delle assicurazioni permetterebbe così di ridurre i costi per i Comuni;
- dei rischi legati all'apertura al professionismo, che ha fatto temere in particolare ai corpi di categoria B e C di perdere utili risorse finanziarie per supportare appunto questa figura professionale e prevista unicamente presso i centri di soccorso cantonale.

Resistenze si sono anche manifestate attorno ad una presunta eccessiva ingerenza del Cantone rispetto ai Comuni, ingerenza che limiterebbe sia la sovranità sia l'autonomia dei Comuni in un contesto che da sempre li vede protagonisti. Aggiungasi inoltre che l'ingerenza da parte del Cantone sarebbe esercitata non da un organo politico, bensì dall'apparato amministrativo preposto, ossia dai funzionari di riferimento.

Relativamente alla regolamentazione dei compiti, delle competenze e delle responsabilità attraverso la stipulazione di contratti di prestazione e convenzioni, la FCTCP, seppur favorevole, auspica una regolamentazione nel dettaglio in ambito di regolamento di applicazione.

Sempre la FCTCP ha poi salutato positivamente la base legale formale che, oltre a consacrarla partner principale in ambito tecnico/tattico/istruzione, elenca in modo esaustivo tutte le sue competenze. Tuttavia, e contrariamente al testo legale, ha rivendicato una maggior considerazione a livello di trattative con i partner terzi per gli indirizzi globali.

Preso atto del responso negativo della procedura di consultazione, la valutazione della riforma è stata sospesa e ripresa soltanto nell'autunno del 2015, considerata la volontà di comunque rivedere l'attuale assetto legislativo.

In data 15 ottobre 2015 il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha così organizzato un incontro chiarificatore con i membri del gruppo di lavoro ed i rappresentanti delle parti interessate.

Obiettivo dell'incontro è stato quello di sondare la volontà di tutti, o per lo meno della maggioranza, di portare in porto una legge che, sebbene con alcune modifiche sostanziali (finanziamento), avrebbe comunque garantito l'autonomia comunale in un settore estremamente importante. Dopo i dovuti chiarimenti, il Dipartimento, fermo restando l'impianto complessivo del progetto di legge, ha invitato gli enti interessati a proporre eventuali emendamenti inerenti i punti cardine del nuovo progetto.

In data 12 gennaio 2016 è stato nuovamente indetto un incontro con i membri del Consiglio direttivo della FCTCP unitamente ai membri del Gruppo di lavoro. Dopo ampia discussione sono stati convenuti e dunque apportati alcuni correttivi al progetto di legge in esame.

La volontà del Dipartimento di trovare un consenso attorno alla riforma legislativa proposta è poi proseguita il 4 febbraio 2016, data nella quale è stata incontrata una delegazione dei comuni rappresentanti i CP di cat. B, C, Cmont e D (Airolo, Melide, Monteggio e Centro di intervento del Gottardo-CIG), che avevano espresso serie riserve sul progetto di nuova Legge.

Obiettivo dell'incontro è stato quindi quello di fugare tutti i dubbi e le preoccupazioni di questi Comuni, in particolare per quanto riguarda i timori di perdita di autonomia

comunale. È così stato chiarito che la competenza primaria in ambito pompieristico rimarrà appannaggio dei Comuni e che il Cantone interviene o interverrà unicamente quale elemento di cerniera in merito al finanziamento, scongiurando nel contempo le paure ed i timori di una “cantonalizzazione” del servizio pompieristico.

L'attività del DFE nel costruire il consenso attorno alla riforma ha potuto contare sull'appoggio della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni, che aveva indicato sin dall'avvio della procedura di consultazione di voler concludere in tempi possibilmente brevi il processo legislativo ai fini di una migliore chiarezza e con regole del gioco ben definite.

Relativamente al timore dei Comuni di perdere la loro autonomia in termini finanziari, è doveroso sottolineare che nemmeno in futuro questa peculiarità verrà meno. Attualmente i Comuni finanziano il servizio mentre il Cantone, per il tramite del Fondo incendi, garantisce gli investimenti. Anche in futuro i Comuni saranno comunque liberi di costituire, se lo vorranno, un loro budget supplementare secondo le loro necessità e/o esigenze. I compiti dei singoli corpi pompieri saranno in futuro regolamentati da singoli contratti di prestazione stipulati con il Cantone nei quali verranno indicati, oltre all'importo finanziario, le mansioni da assolvere. È bene tuttavia specificare che i contratti di prestazione non saranno tutti uguali. Vi sarà ovviamente uno standard di base mentre per il resto Cantone e corpi pompieri/Municipi negozieranno le prestazioni/compiti in virtù delle singole peculiarità riscontrabili in ogni comprensorio. La paura manifestata di un generale appiattimento/standardizzazione delle prestazioni può pertanto essere relativizzata.

Nel corso del 2017, i rappresentanti dei Comuni e la FCTP hanno chiesto, prima di sottoporre la Legge all'approvazione del Parlamento, di poter riflettere anche sulle disposizioni d'attuazione della nuova legge. Nell'intento di garantire il massimo consenso, il Consiglio di Stato ha condiviso questa preoccupazione e ha quindi incaricato uno specifico gruppo di lavoro di allestire un primo progetto di regolamento, i cui elementi principali, elaborati nel corso del 2018, sono anticipati nel capitolo VI.

5. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Art. 1 - Campo di applicazione

Questo articolo stabilisce ed elenca tutti gli ambiti di intervento dei pompieri. Si richiamano, evidentemente non in modo esaustivo, gli eventi naturali o accidentali che possono o potrebbero determinare o provocare un pericolo per le persone, gli animali e le cose.

Degno di nota è comunque l'esplicito riferimento, oltre ai danni causati dalla natura e le situazioni d'emergenza, alla difesa in ambito atomico, biologico e chimico (ABC). Quest'ultimo concetto, ancorato nel “cappello introduttivo” della legge, è giustificato dal fatto che nel corso degli ultimi anni gli interventi in quest'ambito, accanto ai compiti classici, hanno conosciuto un forte incremento. L'esplicito riferimento al concetto di difesa ABC assume inoltre una forte valenza giuridica, nonché pratica; infatti un eventuale silenzio legislativo potrebbe essere mal interpretato, lasciando intendere che in futuro gli interventi in questo ambito potrebbero essere assunti da terzi (privati). Questa formulazione va proprio nell'interesse dei pompieri stessi. L'organizzazione e il finanziamento della difesa ABC sono regolati secondo le disposizioni del Concetto di difesa ABC.

Analogamente a quanto precede, anche le attività di lotta agli incendi boschivi devono essere approfondite in un concetto cantonale che funge da strumento di coordinamento concreto per i diversi attori. Come dimostrato nella pratica è fondamentale che le attività di

contrasto agli incendi boschivi siano inserite in un approccio più ampio che integri le attività di prevenzione, lotta e ripristino della situazione dopo l'evento. Il personale della Sezione forestale deve avere quindi la possibilità di definire, in stretta collaborazione con gli altri attori coinvolti, una strategia specifica per affrontare la tematica con efficienza e professionalità. Il Cantone Ticino dispone già a questo scopo di un'organizzazione di pompieri di montagna formati e equipaggiati in modo specifico per la lotta agli incendi di bosco che, seppure integrati nell'organizzazione pompieristica cantonale, intervengono primariamente nella lotta agli incendi di bosco. Il Consiglio di Stato ha approvato il concetto cantonale incendi boschivi 2020 in data 18.01.2017. Tale documento strategico fungerà da base di lavoro per l'implementazione di misure concrete per il perfezionamento dell'organizzazione specifica.

La formulazione della lettera d) si impone inoltre per non limitare i compiti e le competenze dei pompieri. L'evoluzione della legislazione in questo ambito potrebbe infatti portare a mutamenti sia a livello federale che cantonale.

Art. 2 - Quadro di riferimento

Secondo l'art. 3 lett. b) della Legge federale sulla protezione della popolazione, i pompieri sono esplicitamente menzionati come organizzazione partner del sistema della protezione della popolazione.

I pompieri sono coinvolti e partecipano attivamente al modello organizzativo interdisciplinare della protezione della popolazione e dei relativi Enti di riferimento, che devono interagire in modo coordinato per assicurare la massima efficienza ed efficacia in caso di intervento.

Il cpv. 2 fa esplicito riferimento alla Coordinazione Svizzera dei Pompieri (CSP), voluta dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle finanze. In base al concetto *Pompieri 2015* i membri della CSP definiscono gli scopi, i compiti e gli standard d'interesse comune, riassunti nei dieci principi per l'organizzazione dei pompieri a livello cantonale.

I Cantoni organizzano infatti i pompieri sotto la loro propria sovranità e applicano i principi enunciati garantendo l'efficacia dei pompieri come una delle formazioni di primo intervento per soccorrere e proteggere la popolazione.

Gli obiettivi della CSP sono:

- la coordinazione e l'esame di questioni di carattere politico, organizzativo, tecnico e finanziario che presentano un interesse comune per il servizio pompieri, considerato quest'ultimo un compito pubblico dei Cantoni;
- la promozione, nell'ambito del servizio pompieri, della collaborazione dei Cantoni tra di loro e con la Confederazione;
- l'informazione per i Cantoni sulle questioni d'interesse generale relative al servizio pompieri;
- l'attribuzione di mandati e di compiti a terzi, precisando le condizioni e il finanziamento.

Art. 3 - Prevenzione

I compiti di prevenzione nei settori che richiedono l'intervento dei pompieri sono stabiliti in diverse leggi speciali per cui è necessario il rinvio a questi testi di legge, riconoscendo la complementarità dei pompieri rispetto a chi, per legge, si occupa di fornire la necessaria consulenza e supporto tecnico. In particolare per quanto riguarda il settore dell'edilizia esistono tutta una serie di prescrizioni che riguardano la polizia del fuoco come pure la legge sul lavoro e quella della protezione dell'ambiente, le quali prescrivono le modalità di gestione e manipolazione di sostanze pericolose o altamente infiammabili.

Per quanto concerne la Legge cantonale sulle foreste (LCFo) la medesima è invece emendata con l'introduzione del divieto di accendere fuochi all'aperto in caso di elevato pericolo, in quanto questo aspetto non è più regolato dalla legge proposta con questo messaggio.

La prevenzione è un compito che sta a monte del ruolo operativo del pompiere. Essa contribuisce a stabilire e a determinare il genere di rischi, le possibili conseguenze, gli eventuali effetti, come pure il modo di intervenire nel caso specifico. Risulta pertanto naturale inserire al cpv. 2 l'obbligo (segnalano) per i membri dei CP di informare e consultare i servizi competenti sulle possibili fonti di rischio e di pericolo. E' questa la ragione che legittima i pompieri ad accedere su fondi o sedimi sia pubblici che privati.

Art. 4 - Competenze dei Comuni

Si osserva anzitutto che la sistematica e la struttura legislativa del progetto di legge ossequia la priorità di ruolo e competenza del Comune in questo settore.

Il compito primario di costituire e gestire i CP spetta ai Comuni (lett. a). Per quanto concerne l'assetto territoriale, per un efficace adempimento della missione e dei compiti affidati ai pompieri, è necessario che questi si accordino su base convenzionale designando all'interno del Comprensorio il Comune responsabile al quale viene data l'incombenza della gestione (sedi del Centro di soccorso).

Una limitazione legale dell'autonomia e della competenza comunale è tuttavia prevista per ragioni tecnico-organizzative e di efficienza. La definizione del numero e della tipologia dei corpi pompieri sono infatti di competenza del Cantone, il quale può disciplinare queste esigenze nell'ambito della pianificazione, dopo consultazione di tutti gli interessati ed in particolare dei Comuni (art. 5 cpv. 1 lett. a).

Va inoltre precisato che nella gestione a carico dei Comuni figurano - come finora - gli oneri derivanti dalla logistica (lett. b).

Responsabile dell'assunzione del personale (volontario, dipendente e/ professionista) è ovviamente il Comune (lett. c).

Il Comune ha anche il compito di far rispettare le misure di prevenzione (lett. d).

Il ruolo specifico dei Comuni sede e dei Comuni polo non viene modificato. Ogni Comune del comprensorio stipula una convenzione identica con il Comune polo. Per i comuni sede di un corpo pompieri cat. B, C e Cmont viene aggiunta una parte che regola i rapporti di collaborazione reciproca e i flussi finanziari tra Comune sede e Comune polo.

Fermo restando il rispetto delle direttive imposte dal concetto di intervento definito su scala cantonale, il capoverso 2 introduce una certa flessibilità per quanto riguarda l'attività dei diversi corpi pompieri all'intero dei comprensori nella misura in cui dovessero presentarsi dei casi particolari che dovessero richiedere accordi specifici nell'interesse delle specificità locali di alcune parti del territorio cantonale. In questo senso è importante che l'organizzazione pompieristica riesca a tener conto adeguatamente delle particolari condizioni di contesto che possono caratterizzare il nostro territorio, specie se ne trae vantaggio la coordinazione con altre istituzioni operanti nello stesso comparto.

Si evidenzia la possibilità per i comuni di istituire la Commissione pompieri del comprensorio come organo di coordinamento politico. Proprio per garantire la necessaria attenzione all'autonomia comunale ed evitare un'ingerenza che potrebbe apparire non opportuna, la costituzione di questa Commissione non è obbligatoria (forma potestativa) ed è lasciata al libero apprezzamento dei Comuni i quali possono organizzarsi come meglio credono.

Art. 5 - Cantone

La norma elenca i compiti del Cantone. Si ribadisce che quest'ultimo ha un ruolo sussidiario, di vigilanza, supervisione e di coordinazione.

La lett. a) pone le basi per una distribuzione coerente dei corpi pompieri sul territorio cantonale e per un'organizzazione più efficace dei comprensori d'intervento. Va precisato che per comprensorio d'intervento s'intende l'insieme dei CP che si riferiscono al medesimo Centro di soccorso e non come finora l'area operativa di un singolo CP a prescindere dalla sua categoria. Ritenuta la continua evoluzione di questi anni conseguenti alle aggregazioni comunali, rispettivamente delle tecniche di intervento, dal punto di vista geografico risulta difficile far corrispondere l'area di intervento dei singoli CP a quella giurisdizionale di uno o più Comuni. È quindi necessario definire delle zone funzionali sul piano del servizio pompieri, che integrano le competenze delle differenti categorie di CP. La legge riserva quindi al Cantone la competenza di stabilire le zone funzionali coordinate da un Centro di soccorso di categoria A. Il ruolo, la funzione operativa e l'assegnazione delle aree d'intervento dei singoli corpi all'interno di queste zone sono una competenza tecnica e va adattata alle specifiche realtà locali e regionali nell'ambito della gestione del servizio.

Rispetto alla situazione attuale, il Cantone, prima di decidere sul numero, sulla delimitazione e sull'organizzazione dei comprensori, ha l'obbligo di consultare i comuni e la FCTCP. In questo contesto, si richiama l'art. 9 (FCTCP) dal quale si evince il ruolo propositivo e di ricerca del consenso della Federazione quale interlocutore, esplicitamente riconosciuto dal Cantone. Per quel che concerne la suddivisione dei compiti Cantone-Comuni si ribadisce ancora che il Cantone ha la competenza di definire il quadro organizzativo generale dei CP sul territorio mentre compete ai comuni garantire una corretta gestione dell'operatività.

Nei criteri di efficacia e di efficienza va evidentemente considerato l'aspetto qualitativo (lett. c). Questo permette di fissare degli indicatori e dei parametri che stanno alla base della definizione del contratto di prestazione. Infatti l'operatività dei pompieri verrà misurata e giudicata con tali criteri.

La lett. d) attribuisce la competenza e la responsabilità al Cantone di amministrare e controllare la corretta gestione del dispositivo di finanziamento dei pompieri. Per la gestione finanziaria viene costituita di conseguenza la piattaforma finanziaria (PFPT), ossia un fondo in cui verranno convogliate le risorse finanziarie necessarie al sostegno dell'intera organizzazione (vedi art. 14).

La lett. e) sancisce che il Cantone *“definisce i compiti di base dei pompieri”*, delegando il dettaglio delle attività (tecniche e di intervento) agli organi preposti (FCTCP-CP).

La lett. f) precisa che la controparte nella firma di contratti e/o mandati di prestazione con i Comuni sede dei CP è il Cantone.

La lett. g) ribadisce il ruolo del Cantone nella vigilanza e supervisione sulla corretta applicazione della legge da parte degli organi competenti.

La lett. h) determina la competenza del Cantone nella nomina dei membri della Coordinazione Pompieri Ticino (CPT), organo a carattere decisionale (art. 10).

Il cpv. 2 è una formulazione generica per ovviare ad eventuali lacune in ambito di competenze.

Art. 6 - Organizzazione

L'articolo 6 stabilisce l'organizzazione dei pompieri in Ticino. Secondo il cpv. 1, si rimane volutamente su una classificazione dei CP tradizionale, ovvero CP urbani, CP di montagna e aziendali organizzati in Centri di soccorso. I dettagli, ossia la ripartizione dei corpi in pompieri di categoria A, B, C, Cmont e D saranno regolati nel Regolamento di applicazione, mantenendo la logica prevista negli articoli 5 e seguenti dell'attuale Regolamento della LLI.

Il cpv. 2 introduce l'organizzazione dei comprensori la cui definizione è di competenza cantonale. Si introduce il principio del coordinamento a livello di comprensorio da parte del Centro di soccorso. Si ribadisce dunque il principio secondo il quale il comprensorio operativo non corrisponde necessariamente al singolo CP come ora, ma esso può contenere più CP coordinati dal Centro di soccorso.

Secondo la pianificazione attuale che ha dato seguito alla riorganizzazione dei CP degli ultimi anni, vi sono 5 comprensori: Mendrisiotto, Luganese, Locarnese, Bellinzonese e Tre Valli; questa suddivisione sarà sancita nel Regolamento di attuazione.

Sul piano giuridico tutti i Comuni si convenzioneranno con il comune polo del Centro di soccorso, il quale, assieme ai Comuni che ospitano le sedi dei corpi pompieri di cat. B, C e Cmont, ha il compito di controllare e seguire il buon funzionamento di tutti i CP che fanno parte del comprensorio o zona. Questa formula permette di evitare continui cambiamenti alle convenzioni derivanti dalle aggregazioni comunali e svincola il territorio di azione dei CP di cat. B, C e Cmont, che può essere meglio adattato alle mutevoli esigenze di tipo tecnico e tattico in accordo e sotto la direzione del Centro di soccorso di riferimento.

La soluzione proposta ha generato, presso i CP di queste categorie, il timore di perdere la loro autonomia rispetto al Centro di soccorso, che le attuali singole convenzioni, almeno sulla carta, garantiscono. Si è pertanto creata la base legale (art. 5 lett. a), già evidenziata, che impone al Cantone di consultare i Comuni interessati prima di decidere una riorganizzazione dei CP sul territorio. Inoltre, il Regolamento di applicazione dovrà definire gli aspetti che vanno contemplati nelle convenzioni di comprensorio concernenti i rapporti tra il pool dei Comuni sede dei CP e gli altri Comuni. Si ritiene che la costituzione del pool dei Comuni sede dei CP contribuisca a risolvere la collaborazione nella gestione ed in ambito logistico tra gli attuali Comuni titolari dei CP di cat. B, C e Cmont e il Comune del Centro di soccorso. Va infine precisato che il coordinamento da parte del Centro di soccorso è da intendere, come è già il caso, sul piano tecnico e operativo. La responsabilità e la competenza della gestione corrente interna al singolo CP resta ai rispettivi comandanti sul piano tecnico e per gli aspetti amministrativi e finanziari ai singoli Comuni che ospitano la sede del corpo.

Il cpv. 3 stabilisce e sottolinea che l'assetto organizzativo dei pompieri si basa prevalentemente sull'indispensabile e prezioso apporto dei volontari. Si riconosce tuttavia l'accresciuta importanza, per alcuni corpi e per determinate esigenze, di disporre di personale dipendente e/o professionista. L'esperienza all'estero di organizzare il servizio dei pompieri basata esclusivamente sul professionismo sta evidenziando alcuni limiti, con la conseguenza a voler reintrodurre il volontariato come concetto base (Stati Uniti, Italia, Grecia a titolo di esempio).

Tuttavia si ribadisce che le maggiori esigenze dovute alla diversificazione del genere e delle modalità di intervento, dovute all'intensità, alle difficoltà e complessità, rendono inevitabile la presenza di personale professionista anche nei pompieri. L'impiego di questo tipo di personale è pensato soprattutto per i Centri di soccorso e per i corpi aziendali. Si ritiene comunque opportuno lasciare questa facoltà anche ai corpi di categoria B, purché esercitata nell'ambito dell'autonomia finanziaria del territorio di riferimento del singolo corpo pompieri e non attraverso le risorse della Piattaforma; a tal fine i comuni che fanno

capo a un corpo di categoria B dispongono della possibilità di prelevare autonomamente un contributo procapite supplementare limitato ai Comuni serviti.

Per le altre categorie si ritiene sufficiente riferirsi essenzialmente al volontariato.

Il cpv. 4 demanda al Regolamento le norme relative all'equipaggiamento, all'istruzione e alle modalità di intervento dei CP. Al riguardo non sono previste sostanziali modifiche rispetto ad oggi.

Il cpv. 5 introduce il principio del contratto di prestazione per regolare le responsabilità, i compiti e le risorse finanziarie dei centri di soccorso e dei corpi pompieri.

Rileviamo che i rapporti tra Cantone e i CP (cat. A, B, C, Cmont) saranno regolamentati da specifici contratti con ognuno di essi. Ogni singolo contratto regolerà i flussi finanziari tra Cantone e singolo CP, definendo le prestazioni da fornire, i criteri di indennizzo ed i parametri di qualità da rispettare. Il mandato avrà durata pluriennale (indicativamente quadriennale) mentre in montante finanziario verrà definito annualmente. I contratti saranno sottoposti per informazione all'eventuale Commissione pompieri del comprensorio (organo politico) prima della sottoscrizione.

Art. 7 - Collaborazione

Sul piano cantonale, come del resto su quelli nazionale ed internazionale, vige la regola dell'aiuto reciproco. Vi è quindi il dovere per i CP, che non sono coinvolti direttamente in un intervento, di essere disponibili nel coadiuvare le unità che necessitano di aiuto. Questo impegno vale anche per i CP aziendali (art. 8) e per gli specialisti, che possono contribuire a capire e risolvere la complessità del problema, del rischio e del relativo intervento. Come sottolineato al cpv. 2, i CP si avvalgono dei servizi cantonali competenti, sia a livello di istruzione, consulenza e di intervento. In particolare ci si riferisce alla Sezione Forestale (SF) ed alla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS).

A livello di prevenzione, in particolare per gli incendi, i CP collaborano ovviamente con i servizi tecnici comunali (cpv. 3).

Art. 8 - Pompieri aziendali

La Legge edilizia codifica nei dettagli le norme di polizia del fuoco e le misure di prevenzione contro gli incendi ed altri eventi distruttivi. Si è quindi posto il quesito se obbligare tutte le aziende e gli istituti a dotarsi di un proprio CP aziendale, che oggi ritroviamo per esempio presso l'aeroporto di Agno, presso l'EOC di Lugano, la base logistica del Ceneri, la Difesa impresa delle FFS o ancora presso il Centro intervento del San Gottardo. Dopo approfondita valutazione, si è ritenuto più ragionevole prevedere una formulazione potestativa, riconoscendo tuttavia la competenza al Cantone di imporre, qualora fosse il caso, la dotazione di un CP adeguato (cpv. 2).

La buona copertura sul territorio dei CP di cat. A, B e C permette nella maggior parte dei casi un'adeguata garanzia d'intervento in caso di evento. A tal riguardo è tuttavia utile sottolineare che essenziale e determinante è poter disporre di persone responsabili all'interno delle aziende che sappiano correttamente stabilire ed adottare le prime misure (evacuazione persone, ...), informare ed agevolare i pompieri nella loro azione. Questo vale tanto più quanto più è complessa ed estesa l'organizzazione aziendale coinvolta.

L'istruzione dei pompieri aziendali non può differire da quella impartita alle altre categorie di pompieri. Ne discende pertanto che l'istruzione, sotto questo profilo, è svolta d'intesa con il Centro di soccorso competente. Fanno eccezione i corpi pompieri aziendali istituiti dalla Confederazione e sottoposti a specifiche e/o direttive federali.

Per quanto concerne l'operatività, al fine di ottimizzare la coordinazione e la tempestività dell'intervento dei CP aziendali, occorrerà stabilire uno specifico accordo con il Centro di soccorso cantonale (cpv. 3 e 5). Viene quindi data una giusta importanza al principio della collaborazione tra Centro di soccorso cantonale e CP aziendali, che deve trovare forma in un accordo condiviso tra le due parti, importante soprattutto quando il corpo aziendale assume proporzioni rilevanti.

La dotazione di materiale e di equipaggiamento dei CP aziendali è ovviamente a carico dell'azienda stessa. Eccezioni puntuali saranno oggetto dello specifico accordo (cpv. 4).

Art. 9 - Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP)

La nuova Legge conferisce una legittimità propria alla FCTCP alla quale sono conferiti sia dei compiti consultivi sia dei compiti operativi. Con il riconoscimento legale della FCTCP si ritiene opportuno definire l'interlocutore rappresentante dei pompieri nei confronti dei Comuni, del Cantone e delle altre istanze nell'ambito della protezione della popolazione.

L'inserimento della FCTCP nella legge assicura l'omogeneità organizzativa necessaria al buon funzionamento del settore. I compiti indicati nella legge di carattere evidentemente tecnico e di coordinamento operativo saranno regolati da uno specifico contratto di prestazione per poterne assicurare il necessario supporto finanziario. Per quanto concerne invece i compiti rappresentativi a difesa e promozione degli interessi dei pompieri da parte della FCTCP, trattandosi di attività corporativa, gli stessi devono essere finanziati attraverso dalle quote sociali.

Fra le varie mansioni e competenze riconosciute alla FCTCP, rileviamo che la lettera h) riserva alla federazione la facoltà di gestire le trattative di sua competenza con partner terzi per indennizzi globali, riservate comunque "disposizioni diverse in casi particolari".

La facoltà della Federazione di seguire ed intavolare autonomamente le trattative è quindi limitata alle "trattative di sua competenza", ritenuto che in questa categoria non rientrano generalmente, a meno di "disposizioni diverse in casi particolari", trattative con Uffici federali, altri Cantoni o Enti al di fuori del Cantone (USTRA, Ufficio federale dei trasporti, FFS, ...).

La competenza per svolgere tali negoziati, proprio in relazione alla necessità di trovare soluzioni coordinate a livello cantonale, compete infatti prioritariamente al Cantone attraverso le unità amministrative designate dal Consiglio di Stato le quali possono, se del caso, avvalersi della competenza tecnica della FCTCP. Eccezioni a questo dettame sono possibili "in casi particolari" su delega di competenza dell'autorità cantonale.

Art. 10 - Coordinazione Pompieri Ticino (CPT)

La CPT è un organo in cui dovranno essere rappresentati i vari attori dell'organizzazione pompieristica cantonale: comuni, assicuratori, FCTCP e Cantone. Il Regolamento di applicazione dovrà stabilirne la composizione.

La CPT è l'organismo su cui si basa il Consiglio di Stato per controllare la corretta applicazione della legge e l'attuazione degli obiettivi prefissati. Rispetto all'attuale Commissione consultiva del fondo incendi (CCFI) il mandato della CPT va oltre i meri aspetti tecnici e finanziari, per assumere un ruolo più strategico e di coordinamento. La CPT fungerà sostanzialmente da "Consiglio di amministrazione" con i compiti di coordinazione, gestione e vigilanza sulle risorse finanziarie.

Per gli aspetti di ordine tecnico e organizzativo la CPT fa capo alla FCTCP che esegue le analisi, raccoglie le varie esigenze presso i CP, allestisce il piano degli investimenti, sia

per l'acquisto di attrezzature e veicoli, sia per allestire i contratti di prestazione, come pure i rapporti tecnici del caso.

I contratti di prestazione con la FCTCP e i Comuni sede dei corpi pompieri sono definiti e proposti dalla CPT, che li sottopone per approvazione e decisione al Cantone (vedi art. 5 lett. f).

Sul piano amministrativo e contabile la CPT è coadiuvata dai servizi dell'Amministrazione cantonale; per la gestione operativa della Piattaforma finanziaria attraverso l'Ufficio della difesa contro gli incendi (UDCI) del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), rispettivamente dal Controllo Cantonale delle finanze (CCF).

Art. 11 - Interventi: modalità

Per motivi di sicurezza, efficienza ed efficacia, a livello di intervento devono valere le direttive tecniche emanate a livello federale e cantonale. Finora a definire queste direttive era la Federazione Svizzera dei Pompieri. Di recente questo ruolo a livello nazionale è stato in buona parte delegato ai Cantoni tramite la Coordinazione svizzera dei pompieri (cpv. 1).

Per ovvi motivi i pompieri devono poter accedere a tutti i fondi senza dover chiedere il permesso ai rispettivi proprietari. Ciò non significa che si possa disporre in modo illimitato dei terreni e/o spazi, ma è necessario rispettare i criteri di proporzionalità evitando o limitando nel limite del possibile ogni danno (cpv. 2).

I danni provocati dall'intervento dei pompieri devono essere risarciti dal Cantone. Per la loro valutazione il comune deve designare un perito al suo interno o un incaricato all'esterno (cpv. 3).

Art. 12 - Spese, recupero e ricorsi

Il presente articolo elenca le fattispecie in cui il Cantone può recuperare le spese di intervento. In termini generali si osserva che il finanziamento delle spese di intervento dei pompieri viene anticipato dalla Piattaforma finanziaria dei pompieri Ticino (PFPT) definita nel progetto di legge all'art. 14, ad eccezione degli interventi legati agli inquinamenti chimici, che vengono direttamente assunti e recuperati dal Dipartimento del territorio. Ciò vale anche per eventuali specialisti che vengono chiamati per risolvere questioni particolari.

Secondo il cpv. 2, i costi generati da incendi e/o allagamenti di beni immobili assicurati legati ai danni della natura e/o allo stato di necessità non sono recuperati presso i beneficiari e restano a carico della PFPT. Questa nuova formulazione dell'articolo relativo al recupero non esclude, diversamente da oggi, la possibilità di recuperare le spese sugli oggetti immobili non assicurati. Per i beni mobili le spese continueranno a essere recuperate come attualmente.

A mente del cpv. 3 l'autorità competente procede al recupero delle spese, tenendo in considerazione il principio della proporzionalità. È evidente che se non si riesce a recuperare integralmente il costo, la relativa spesa resta a carico della Piattaforma finanziaria e/o del Cantone. Si evidenzia che se i responsabili degli eventi vengono individuati, gli stessi dovranno assumere le spese che hanno generato a titolo intenzionale o per negligenza. Qualora i responsabili di incendi intenzionali e/o per negligenza di beni mobili non dovessero essere individuati, il Cantone recupera tuttavia le spese assunte nei confronti delle persone alle quali è stato prestato intervento.

L'accertamento e la decisione relativi al recupero spese vengono eseguite dal Cantone e la relativa decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.

Si specifica che i pompieri sono sollecitati anche per prestazioni di diverso tipo che sconfinano dal campo abituale della presente legge (disinfestazioni, servizio d'ordine, ecc.). In questi casi i costi generati non sono rifusi dalla PFPT e sono a carico dei beneficiari e/o richiedenti, salvo eccezioni stabilite dai singoli comuni.

Art. 13 - Finanziamento

Il modello di finanziamento è già stato ampiamente presentato al Capitolo III del presente messaggio. Si specifica tuttavia che nell'elenco dei contributi finanziari solo quelli dei comuni sono espressamente determinati e quantificati in base a una forchetta prestabilita; spetterà in seguito al Consiglio di Stato fissare le aliquote applicabili nel Regolamento. Inizialmente, il Governo prevede di applicare un importo procapite di CHF 10.- ed il prelievo perequativo dell'8%.

Per quanto concerne invece gli altri cespiti di entrata (lettere a, b, e), gli stessi non sono codificati nella legge, poiché saranno stabiliti dettagliatamente nel Regolamento di applicazione o tramite specifiche convenzioni/accordi con gli enti preposti (Confederazione, Cantone e Assicuratori). Relativamente al recupero delle spese di intervento, enunciato volutamente in termini generali, la lettera f) lascia aperta la possibilità di recuperare le spese di intervento anche sui beni immobili non assicurati, contrariamente alla situazione attuale (cfr. 3.4.).

Per maggiori spese non coperte dalla PFPT, il cpv. 3 sancisce che i Comuni di riferimento del singolo corpo pompieri potranno prelevare un contributo procapite supplementare.

Art. 14 - Piattaforma finanziaria dei pompieri Ticino (PFPT)

La Piattaforma finanziaria dei pompieri Ticino è uno specifico fondo che funge da contenitore di tutti i cespiti d'entrata necessari al finanziamento dell'organizzazione dei pompieri sul territorio cantonale, ad eccezione dell'ambito della difesa ABC, organizzato e finanziato in base alle disposizioni del concetto di difesa ABC per il tramite del Dipartimento del territorio. Non sono volutamente elencati in modo esaustivo tutte le spese coperte da questo fondo, sottolineando semplicemente che i fondi provenienti dalla Piattaforma finanziaria vengono impiegati a copertura delle spese di prontezza e di intervento, senza ovviamente tralasciare gli investimenti necessari all'espletamento di tutti i compiti imposti dalla presente legge, come ad esempio l'ambito logistico, l'equipaggiamento e l'ingaggio per alcuni corpi con pompieri professionisti e/o dipendenti. I mezzi finanziari convogliati in questo fondo saranno in seguito distribuiti ai singoli CP, ai Centri di soccorso ed alla FCTCP per il tramite di contratti o mandati di prestazione, in cui vengono elencate le diverse mansioni, sulla base delle quali verrà calcolato il budget globale di gestione.

Questa nuova impostazione vuole garantire maggiore trasparenza a livello organizzativo e un'accresciuta sostenibilità a livello finanziario. Convogliando in un unico fondo tutte le risorse finanziarie si avrà maggiore chiarezza sul loro impiego (spese e investimenti) come pure una miglior gestione contabile delle risorse. L'obiettivo è e resta ovviamente un impiego mirato, efficiente e parsimonioso di tutte le risorse finanziarie disponibili.

Il Regolamento di applicazione dovrà definire l'ammontare del contributo forfetario che verrà versato ai corpi di categoria B, C e Cmont, nonché l'indice di rischio che verrà utilizzato per ripartire i mezzi finanziari tra i vari comprensori.

Art. 15 - Oneri straordinari

Le spese d'intervento possono essere ovviamente sottoposte a forti variazioni a dipendenza della frequenza e dell'entità degli eventi. Ad esempio, in anni caratterizzati da alluvioni o periodi di siccità, con violenti ed estesi incendi boschivi, queste situazioni possono aumentare la spesa in misura tale da non essere più coperta dalla Piattaforma finanziaria. In queste fattispecie il finanziamento a copertura dei costi aggiuntivi giustificati è a carico del Cantone.

Qualora fosse inoltre decretato lo "stato di necessità", l'Ente che lo decreta può essere chiamato a partecipare in via straordinaria ai costi d'intervento, in particolare quelli che eccedono i compiti di primo intervento dei pompieri codificati nella Legge sulla protezione della popolazione.

Art. 16 - Disposizioni penali

Le violazioni alla presente legge, rispettivamente al Regolamento di applicazione, saranno sanzionate secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni. L'ammontare della multa non eccede i CHF 20'000.- ed è di competenza cantonale, rispettivamente comunale.

Art. 17 - Abrogazione

L'approvazione della nuova Legge sui pompieri comporta l'abrogazione della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) del 5 febbraio 1996.

Art. 18 - Destinazione del fondo incendi

Con la creazione della PFPT, il patrimonio del Fondo incendi esistente al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sarà versato nella Piattaforma. Il Fondo incendi sarà pertanto estinto.

6. REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE

Nell'ambito della procedura di consultazione, così come durante le discussioni successive avute dal DFE con delle delegazioni comunali e con la Federazione cantonale dei corpi pompieri, è emersa la richiesta di disporre degli elementi principali che dovranno essere regolati nel regolamento di applicazione.

Il Consiglio di Stato ha voluto tenere conto di questa richiesta ed ha istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti cantonali, dei comuni, del mondo pompieristico e degli assicuratori con il compito di definire un primo progetto di regolamento. E' quindi stato elaborato un primo testo che ha ottenuto una condivisione all'interno del gruppo di lavoro e che potrà essere affinato in seguito all'approvazione della nuova Legge.

Precisiamo che il progetto di nuova legge non modifica l'attuale assetto organizzativo dei pompieri. In questo senso, è chiaramente confermato il principio fondamentale secondo cui spetta ai comuni il compito di garantire questo specifico settore della protezione della popolazione e il ruolo di responsabile primario. Neppure subiscono particolari modifiche le disposizioni relative all'istruzione, all'equipaggiamento e alle infrastrutture, che saranno quindi riprese, eventualmente aggiornandole, dall'attuale Regolamento della LLI.

In questo senso, riservato quanto sarà ripreso più sotto, il contenuto e la logica dell'attuale regolamento della LLI non subirà sostanziali modifiche rispetto a quanto previsto oggi:

- in materia di disciplinamento dell'organizzazione, attuali art. 5 e seguenti (fino all'art.14). In particolare saranno confermate le attuali categorie attorno alle quali sono organizzati i pompieri in Ticino;
- in materia di istruzione, attuali art. 15 e 16;
- in materia di equipaggiamento e infrastrutture, attuali art. 17 e seguenti (fino all'art. 23).

L'adozione della nuova Legge comporterà per contro la necessità di specificare nel regolamento quanto segue:

- per quanto concerne le disposizioni generali, il Regolamento determinerà la *composizione della Coordinazione pompieri Ticino*. La proposta emersa nell'ambito del gruppo di lavoro istituito dal Consiglio di Stato prevede la costituzione di una commissione composta da 9 membri, con tre rappresentanti per i Comuni, 2 ognuno per il Cantone, gli assicuratori privati e la Federazione cantonale dei corpi pompieri. L'effettivo totale di 9 membri, unitamente a una ponderazione più favorevole ai Comuni, permette da un lato di garantire la rappresentatività nelle decisioni e dall'altro lato di dare un peso maggiore agli enti che si assumono responsabilità gestionali e di controllo;
- per quanto concerne l'organizzazione, il Regolamento determinerà:
 - la *suddivisione dei comprensori*. L'intenzione, sostenuta anche dal gruppo di lavoro, è di confermare l'attuale suddivisione del territorio cantonale in cinque comprensori: Tre Valli, Bellinzonese, Locarnese, Luganese e Mendrisiotto;
 - gli aspetti che vanno contemplati nelle *convenzioni di comprensorio* concernenti i rapporti tra il pool dei Comuni sede dei CP e gli altri Comuni, quali: l'organizzazione del servizio all'interno del comprensorio; la collaborazione tra i corpi pompieri; il coordinamento da parte del Centro di soccorso sul piano tecnico e operativo; le modalità per quanto riguarda il prelievo di un eventuale contributo supplementare all'interno del comprensorio, che può essere limitato ai soli comuni di riferimento di un corpo pompieri; la modalità di decisione in relazione ad investimenti supplementari non finanziati dalla Piattaforma pompieri Ticino; la modalità di decisione in relazione all'assunzione di costi supplementari non coperti dalla Piattaforma pompieri Ticino o eccedenti gli standard fissati dalla Piattaforma; l'eventuale istituzione di una commissione pompieri; la procedura per modifiche dell'organizzazione del servizio nel comprensorio.

Il Regolamento non conterrà norme specifiche relative alla composizione e alle rispettive competenze delle *Commissioni pompieri del comprensorio*, come organi di coordinamento politico a livello regionale introdotti dalla Legge in modo facoltativo. Con ciò si intende garantire che i Comuni di un comprensorio siano liberi di organizzarsi come meglio credono per assicurare il coordinamento tra i Comandanti e i Capi dicastero dei Comuni sede e per favorire lo scambio di informazioni e il coinvolgimento degli altri Comuni;

- il contenuto dei contratti di prestazione che il Cantone dovrà allestire con ogni centro di soccorso e con ogni Corpo pompieri. L'intenzione è quella di allestire dei contratti semplici e basati su pochi ma significativi indicatori. I contratti avranno una durata quadriennale, mentre l'importo forfetario potrà essere rivisto anche annualmente. La formalizzazione delle esigenze minime di un contratto di prestazione dovrà essere approfondita con i Comuni e la FCTCP;

- il *montante* procapite e la *percentuale di prelievo sul gettito dell'imposta immobiliare* riferiti ai contributi dei Comuni in applicazione dell'art. 13 della Legge. Inizialmente si prevede di applicare un procapite e una percentuale leggermente superiori ai minimi previsti dalla Legge (CHF 10.- procapite, rispettivamente 8% la percentuale di prelievo);
- Il *prelievo a carico degli assicuratori*, che rimarrà dello 0.05‰ del valore assicurato. Eventuali aumenti del contributo dovranno essere negoziati con le organizzazioni degli Assicuratori necessariamente a livello intercantonale;
- La *determinazione dell'importo residuo* che può essere impiegato per i compiti relativi alla chimica e distribuito ai comprensori nell'ambito della Piattaforma finanziaria. Nel regolamento si definirà che i mezzi finanziari sono suddivisi tra i comprensori sulla base di contratti di prestazione in base ai criteri definiti all'art. 14 cpv. 3 del progetto di Legge rappresentano l'importo dei mezzi finanziari confluiti nel fondo, dedotte le spese di intervento, i costi amministrativi del Cantone e della Federazione, le spese di manutenzione straordinaria, i costi di formazione del personale e gli investimenti per i veicoli e le attrezzature;
- le normative relative al *recupero delle spese* che d'ora in poi, con il nuovo articolo 12 della Legge, potranno riguardare anche i beni immobili non assicurati;
- la formula che servirà per calcolare l'indice di rischio utilizzato per ripartire i mezzi finanziari della Piattaforma tra i vari comprensori. Nel Regolamento sarà quindi codificato il modello di calcolo previsto dal "Rapporto Passardi", che prevede la seguente ponderazione: territorio (superficie edificabile), 20%; territorio (boschi), 10%; sostanza immobiliare, 20%; popolazione, 25%; posti di lavoro, 25%;
- i contributi forfetari versati ai corpi pompieri, che saranno così stabiliti:
 - corpi categoria B: CHF 130'000.-;
 - corpi categoria C: CHF 40'000.-;
 - corpi di categoria Cmont e sezioni: CHF 40'000.-.

Il gruppo di lavoro che ha allestito un primo progetto di regolamento propone che nell'ambito del contributo complessivo destinato al comprensorio, il Comune sede del Centro di soccorso cantonale e i Comuni dei singoli corpi pompieri di categoria cat. B e C possano concordare un'allocazione diversa dei contributi cantonali in funzione delle singole peculiarità riscontrabili nel loro comprensorio.

Tenuto conto dei principi che precedono, l'obiettivo è quello di presentare il Regolamento di applicazione della nuova legge sui pompieri in tempo utile per l'entrata in vigore della Legge.

7. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE ED IL PIANO FINANZIARIO

Il progetto di nuova Legge sui pompieri è contemplato nel piano delle principali modifiche legislative inserite nelle Linee direttive e nel piano finanziario 2016-2019.

Conseguenze finanziarie sulla gestione corrente

La creazione della nuova Piattaforma finanziaria dei pompieri Ticino permette di convogliare gli attuali finanziamenti della struttura pompieristica ticinese (riservato le norme specifiche per quanto concerne l'ambito della difesa ABC) in un unico fondo tramite il quale saranno poi finanziati i singoli corpi. Il Cantone dovrà assumere un onere finanziario maggiore di circa CHF 300'000.- rispetto alla situazione attuale, considerata

l'introduzione di un contributo forfetario per la copertura delle spese amministrative dell'organizzazione pompieristica cantonale.

Conseguenze per i Comuni

Il nuovo modello di finanziamento modifica strutturalmente l'impegno dei Comuni per il settore pompieristico, nel senso che le risorse già attualmente consacrate singolarmente e in modo non coordinato all'ambito pompieristico saranno versate in un fondo e poi ridistribuite sui vari corpi pompieri. Nello specifico, per i Comuni sede dei corpi pompieri la modifica legislativa non avrà alcun aggravio finanziario, mentre per i Comuni convenzionati l'onere varierà a seconda del contesto di riferimento. Per contro, per i Comuni serviti, gli stessi saranno chiamati indistintamente a finanziare l'organizzazione dei pompieri secondo il nuovo concetto di finanziamento proposto dalla presente modifica legislativa.

Conseguenze per il personale

L'organizzazione amministrativa a livello cantonale rimarrà la stessa: le risorse interne dell'Ufficio incendi non saranno tuttavia più finanziate dal fondo, ma dal Cantone in relazione al nuovo contributo di CHF 300'000.- previsto. La gestione delle nuove modalità di collaborazione tramite mandati di prestazione e la nuova impostazione finanziaria della Piattaforma richiederanno un ruolo accresciuto da parte dell'Ufficio incendi. Occorrerà quindi valutare le risorse a disposizione e predisporre gli adeguamenti di organico che si impongono, anche in considerazione dell'evoluzione recente dei compiti.

Parimenti, sarà valutato l'assetto organizzativo del Segretariato professionale della FCTCP sulla base delle riflessioni in corso presso la Federazione in relazione all'evoluzione dei compiti osservata in questi anni e sulla base di quelli che deriveranno dalla nuova legge; eventuali adeguamenti richiederanno un aggiornamento del contributo cantonale, attualmente di CHF 0.6 mio.

8. ATTI PARLAMENTARI

Con il presente messaggio si ritiene evasa l'interrogazione del 10 dicembre 2018 *“A che punto è la nuova legge sui pompieri”* presentata da Sara Beretta Piccoli la quale interroga il Governo sulla tempistica di realizzazione e messa in atto della nuova legge pompieri.

9. CONCLUSIONI

La nuova Legge sui pompieri è la diretta conseguenza della profonda riorganizzazione dei CP intrapresa all'inizio del nuovo millennio. Le nuove esigenze sul piano tecnico e organizzativo richiedono, come evidenziato, la professionalizzazione parziale dei pompieri, pur mantenendo un assetto organizzativo basato sostanzialmente sul volontariato.

La revisione proposta oltre a rafforzare una miglior trasparenza delle relazioni tra i Comuni-corpi pompieri e tra i corpi pompieri medesimi, ha il pregio di fare maggiore chiarezza per quanto riguarda i rapporti di competenza sia strategica che operativa e finanziaria tra i livelli istituzionali implicati.

Gli elementi innovativi del progetto di legge sono in termini essenziali i seguenti:

- i compiti e le competenze sono determinati in modo più chiaro rispetto alla legge attuale secondo il principio “chi fa cosa” in ambito decisionale, operativo e finanziario. Ai Comuni è attribuita la competenza primaria in ambito politico e operativa tramite i pompieri, mentre il Cantone rappresenta l’organo di coordinamento, supervisione e di vigilanza secondo le attribuzioni previste al suo interno, che assume in particolare, per il tramite dell’Ufficio incendi e della Coordinazione Pompieri Ticino, la gestione coordinata delle risorse finanziarie messe a disposizione dell’organizzazione pompieristica cantonale e assicurate dagli assicuratori, dai Comuni, dal Cantone e dalla Confederazione; la FCTCP viene riconosciuta formalmente quale attore principale del mondo pompieristico ticinese con funzioni di consulenza, operativa e tecnica;
- i finanziatori dell’organizzazione pompieristica, chi gestisce le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento nel territorio sono identificati in modo più chiaro. La gestione finanziaria è attribuita ad unico organismo per il tramite di un unico contenitore (PFPT);
- introdurre, sulla base di esperienze positive in altri settori, la gestione di servizi e prestazioni sia pubbliche che private secondo un modello di contratti e/o mandati di prestazione;
- assicurare una gestione più efficace e razionale dei crediti a disposizione, considerando in modo più adeguato le effettive esigenze di risorse umane e tecniche secondo la specificità dell’intervento e le particolarità del territorio.

La riforma oggetto del presente messaggio è il frutto di un lungo percorso, passato attraverso due procedure di consultazione. Per garantire il massimo consenso attorno alla riforma, il progetto per l’allestimento della nuova legge è stato discusso e condiviso all’interno della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni e condotto con il massimo coinvolgimento delle varie istituzioni interessate al settore per il tramite di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Comuni, della Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi pompieri (FCTCP), degli assicuratori e degli uffici cantonali.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

sui pompieri (LPomp)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 3 aprile 2019 n. 7654 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

Art. 1

Campo di applicazione

La presente legge regola l'organizzazione e il finanziamento dei pompieri in caso:

- a) di incendio e di danni causati dalla forza degli elementi naturali;
- b) di incidenti o in altre situazioni che presentano un carattere d'urgenza;
- c) di difesa in ambito atomico, biologico e chimico (ABC) con possibili ripercussioni di carattere ambientale, secondo le disposizioni del Concetto di difesa ABC;
- d) d'attuazione di tutti i compiti definiti nel quadro legislativo cantonale e federale.

Art. 2

Quadro di riferimento

¹ I pompieri sono una delle organizzazioni partner al sistema di protezione della popolazione ai sensi dell'art. 3 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) del 4 ottobre 2002.

² Nell'applicazione della presente legge l'organizzazione e l'intervento dei pompieri si riferisce le direttive della Conferenza governativa della Coordinazione Svizzera dei Pompieri (CSP).

Art. 3

Prevenzione

¹ Le norme di prevenzione nei campi che richiedono interventi dei pompieri, in particolare di polizia del fuoco nella costruzione e di protezione dell'ambiente, sono regolate dalle singole leggi speciali.

² I pompieri segnalano alle autorità situazioni non rispettose delle misure di prevenzione; per accertamenti essi hanno diritto di accesso a fondi pubblici e privati.

Art. 4

Competenze a) Comuni

¹ I comuni assicurano il servizio pompieri alla popolazione e al territorio attuando i provvedimenti che la legge affida loro e sono competenti per:

- a) proporre, istituire e organizzare i corpi pompieri in base alle disposizioni di cui all'art. 5;
- b) prevedere e realizzare le infrastrutture logistiche e tecniche necessarie;
- c) assumere il personale necessario secondo le indicazioni di cui all'art. 5;
- d) far rispettare le misure di prevenzione di loro competenza di cui all'art. 3.

² Per le incombenze di cui al cpv. 1 i comuni si accordano tra di loro a livello di comprensorio del Centro di soccorso cantonale.

³ I comuni possono istituire la Commissione pompieri del comprensorio come organo di coordinamento politico.

Art. 5

b) Cantone

¹ Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie all'applicazione della legge ed ha in particolare le seguenti competenze:

- a) stabilisce, secondo criteri di efficacia, di efficienza e di razionalità, il numero, la delimitazione e l'organizzazione dei comprensori d'intervento, previa consultazione dei comuni interessati;
- b) può ordinare l'istituzione e lo scioglimento di corpi pompieri;
- c) stabilisce i requisiti legali e i criteri di qualità dei corpi pompieri che assumono la gestione operativa del servizio pompieri;
- d) amministra la piattaforma finanziaria dei pompieri Ticino (PFPT);
- e) definisce i compiti di base dei pompieri;
- f) emana e stipula i contratti e i mandati di prestazione unitamente alle direttive in materia;
- g) vigila su tutti gli organi preposti all'applicazione della presente legge;
- h) nomina i membri della Coordinazione Pompieri Ticino (CPT).

² Il Consiglio di Stato esercita inoltre le competenze della presente legge non attribuite ad altri enti e designa il Dipartimento competente ai sensi dell'art. 16 cpv. 2.

Art. 6

Corpi pompieri a) Organizzazione

¹ I pompieri sono organizzati in centri di soccorso e in corpi urbani, di montagna e aziendali.

² L'organizzazione del servizio pompieri sul territorio cantonale è strutturata sulla base di comprensori operativamente (tecnicamente e tatticamente) coordinati da centri di soccorso definiti dal Cantone.

³ I corpi pompieri si basano di principio sul volontariato. I centri di soccorso, i corpi pompieri aziendali, come pure i corpi di categoria B nell'ambito dell'autonomia finanziaria dei Comuni che li ospitano, possono dotarsi di personale dipendente e/o professionista.

⁴ Il regolamento di applicazione stabilisce l'equipaggiamento, l'istruzione e le modalità di intervento dei corpi pompieri.

⁵ Le responsabilità, i compiti e le risorse finanziarie attribuiti ai Centri di soccorso e ai corpi pompieri sono regolati da contratti di prestazione stipulati con il Comune sede.

Art. 7

b) Collaborazione

¹ I corpi pompieri sono tenuti alla reciproca collaborazione.

² I corpi pompieri si avvalgono della collaborazione dei servizi competenti del Cantone nell'ambito degli interventi e dell'istruzione.

³ I corpi pompieri collaborano con i servizi tecnici comunali nell'ambito delle misure di prevenzione antincendio.

⁴ Si applica inoltre quanto previsto dalla legislazione cantonale in materia di protezione della popolazione.

Art. 8

c) Pompieri aziendali

¹ Le aziende sul territorio cantonale possono istituire pompieri aziendali ai sensi della presente legge.

² Il Consiglio di Stato può, in casi particolari, esigere la costituzione di pompieri aziendali.

³ L'istruzione dei pompieri aziendali, ad eccezione dei corpi pompieri aziendali istituiti dalla Confederazione e sottoposti a specifiche direttive federali, è svolta d'intesa con il centro di soccorso competente cui sono subordinati dal profilo operativo.

⁴ I costi di equipaggiamento, di istruzione e di gestione dei pompieri aziendali sono a carico dell'azienda.

⁵ L'intervento, le competenze ed il coordinamento dei pompieri aziendali sono regolati da uno specifico accordo di collaborazione stipulato con il Centro di soccorso di riferimento. In caso di disaccordo decide la CPT.

⁶ I corpi aziendali istituiti dalla Confederazione e sottoposti a specifiche direttive federali possono organizzare, nel rispetto delle direttive cantonali in materia e delle competenze assegnate dalla legge alle differenti categorie di corpi pompieri, la loro formazione come pure l'organizzazione degli interventi sul sedime aziendale di propria competenza.

⁷ I costi di preparazione specifici e di intervento dei Centri di soccorso cantonale interessati chiamati ad intervenire su sedime aziendale sono a carico dell'azienda.

Art. 9

d) Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP)

¹ Il Consiglio di Stato si avvale della collaborazione della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP) di cui sono membri i singoli corpi pompieri.

² La FCTCP si occupa dei seguenti compiti:

- a) di carattere consultivo:
 - 1. formula pareri, proposte e preavvisi di cui agli articoli 4 e 5;
 - 2. favorisce la collaborazione tra i corpi pompieri e ne coordina l'operato;
 - 3. fornisce la consulenza strategica, tecnica e operativa ai corpi pompieri e alle autorità incaricate dell'applicazione della presente legge;
 - 4. rappresenta i corpi pompieri nelle trattative di interesse generale e nei contatti con le istanze cantonali, intercantionali, federali e internazionali.
- b) di carattere operativo:
 - 1. pianifica, organizza e gestisce la formazione;
 - 2. propone il programma di investimento (annuale e pluriennale);
 - 3. propone l'acquisto di veicoli, attrezzature ed equipaggiamenti e ne definisce e attua il piano di manutenzione e le relative misure di controllo;
 - 4. assicura il controllo di qualità mediante ispezioni e altre misure di controllo adeguate allo scopo;
 - 5. gestisce le procedure di selezione dei pompieri e delle prove d'idoneità;
 - 6. definisce la qualità dell'allarme dal punto di vista tecnico e organizzativo;
 - 7. gestisce l'organizzazione dei pompieri nell'ambito della condotta eventi maggiori;
 - 8. gestisce le trattative di sua competenza con partner terzi per indennizzi globali, riservate disposizioni diverse in casi particolari.

³ Alla FCTCP possono essere attribuiti altri mandati puntuali.

Art. 10

e) Coordinazione Pompieri Ticino (CPT)

¹ La CPT è l'organo composto da rappresentanti comunali, cantonali, dell'Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA) e della FCTCP alla quale sono attribuite le seguenti competenze:

- a) esamina e preavvisa le proposte di organizzazione e di pianificazione al Consiglio di Stato;
- b) definisce le modalità di finanziamento necessarie alla PFPT secondo criteri di competenza e responsabilità;
- c) elabora il piano finanziario della PFPT e dispone una corretta allocazione delle risorse disponibili;
- d) fattura e incassa le prestazioni obbligatorie effettuate presso terzi;
- e) approva la dotazione di veicoli, materiale ed equipaggiamento dei corpi pompieri;
- f) esamina e approva il concetto di formazione ed istruzione cantonale;
- g) definisce e propone i contratti di prestazione da stipulare con la FCTCP ed i Comuni sede dei corpi pompieri;

- h) definisce un piano contabile armonizzato e consolida i dati finanziari forniti dai corpi pompieri;
- i) assicura il Segretariato e tiene la statistica cantonale.

² Il regolamento di applicazione ne stabilisce la composizione e le modalità di organizzazione, funzionamento e controllo.

Art. 11

Interventi a) Modalità

¹ Gli interventi dei pompieri devono rispettare le norme e le direttive vigenti in materia a livello nazionale, cantonale e specialistico.

² In caso di intervento i pompieri hanno diritto di libero accesso a fondi pubblici e privati e sono tenuti ad adottare tutte le misure dettate dalle circostanze.

³ Eventuali danni sono risarciti dal Cantone secondo la stima di un perito designato dal Comune interessato.

Art. 12

b) Spese, recupero e ricorsi

¹ Il Cantone assume le spese di intervento, di prevenzione e di formazione di cui alla presente legge; come pure quelle per specialisti chiamati ad intervenire dai pompieri per casi che presentano particolari difficoltà tecniche e per interventi in stato di necessità.

² Ad eccezione di incendi e/o allagamenti di beni immobili assicurati, legati ai danni della natura e/o allo stato di necessità, il Cantone recupera le summenzionate spese assunte a favore delle persone alle quali è stato prestato intervento o del richiedente.

³ In caso di incendio e/o inquinamento intenzionale o per negligenza il Cantone procede al recupero delle spese dal responsabile adeguando la richiesta alle concrete condizioni oggettive e soggettive. Qualora non fosse individuato il responsabile, il Cantone recupera le spese assunte per incendi di beni mobili nei confronti delle persone alle quali è stato prestato intervento.

⁴ Le spese sono accertate sulla base di rapporti d'intervento, sentito l'interessato.

⁵ Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 13

Finanziamento e gestione finanziaria a) Finanziamento

¹ Il finanziamento dei compiti previsti dalla presente legge è garantito da:

- a) i contributi della Confederazione;
- b) i contributi del Cantone;

- c) il contributo pro capite per Comune da 9 franchi a 13 franchi;
- d) il contributo proporzionale al gettito d'imposta immobiliare comunale variabile dal 7% al 11%;
- e) il contributo degli assicuratori operanti sul territorio cantonale;
- f) il ricupero delle spese di intervento;
- g) eventuali altri contributi.

² I contributi c) e d), stabiliti in modo uniforme per tutto il Cantone, unitamente al contributo e), sono fissati dal regolamento di applicazione.

³ Per maggiori spese non coperte dalla PFPT, i comuni potranno prelevare un contributo pro capite supplementare applicato al territorio di riferimento del singolo corpo pompieri.

Art. 14

b) Piattaforma finanziaria dei pompieri Ticino (PFPT)

¹ È costituita la PFPT tramite uno specifico fondo nella quale convergono i contributi di cui all'art. 13 cpv. 1.

² I mezzi finanziari della PFPT sono impiegati a copertura delle spese di prontezza e di intervento dei corpi pompieri e per procedere agli investimenti necessari in ossequio agli scopi della presente legge. Le singole poste di spesa sono elencate nel regolamento di applicazione.

³ I mezzi finanziari sono suddivisi tra i comprensori sulla base di contratti di prestazione tenuto conto di quanto segue:

- a) una quota del 40% è versata quale contributo fisso di approntamento suddiviso in parti uguali per ogni comprensorio;
- b) una quota del 60% è suddivisa in base a un indice di rischio che tiene conto, per ogni comprensorio, della superficie edificabile netta, del territorio boschivo, della sostanza immobiliare, della popolazione residente permanente e dai posti di lavoro.

⁴ Le singole poste di spesa sono elencate nel regolamento di applicazione.

⁵ Il versamento e il relativo controllo dell'impiego delle risorse citate si basa su un mandato di prestazione stipulato con i singoli centri di soccorso, i corpi pompieri e la FCTCP.

Art. 15

c) Oneri straordinari

Gli oneri straordinari sono assunti:

- a) dal Cantone nel caso in cui durante l'anno la PFPT fosse confrontata con uscite tali da non più poter garantire la corretta continuità degli scopi della presente legge;
- b) dal Cantone e/o i comuni per i casi di eventi eccezionali per i quali è dichiarato lo stato di necessità.

Art. 16

Vigilanza e contravvenzioni Disposizioni penali

¹ Le infrazioni alla presente legge e al regolamento di applicazione sono punite con multa fino a 20'000 franchi.

² La multa è inflitta dal Municipio o dal Dipartimento competente.

³ È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

⁴ Sono riservate le procedure per le infrazioni alle leggi speciali.

⁵ È riservata l'azione penale.

Art. 17

Disposizioni transitorie e finali a) Abrogazione

La legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996 (LLI) è abrogata.

Art. 18

b) Destinazione Fondo incendi

Il fondo incendi sarà estinto al momento dell'entrata in vigore della presente legge e il patrimonio figurante a bilancio sarà trasferito nella PFPT.

Art. 19

c) Entrata in vigore

¹ Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi.

² Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Allegato di modifica di altre leggi

La legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo) è così modificata:

Art. 16 lett. e) (nuova)

e) l'introduzione di limitazioni alla possibilità di accendere fuochi all'aperto o di praticare attività che possono causare incendi di vegetazione, in presenza di condizioni critiche per la propagazione degli incendi di bosco (siccità e/o tempo ventoso).